



UniMe
1548



Bilanciamento tra “trasparenza” e “protezione dei dati personali”: redazione di un manuale di Ateneo per la specifica delle operazioni di trattamento connesse alla comunicazione e alla diffusione on-line di dati personali.

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019 – 2022

Progetto obiettivo

Bilanciamento tra “trasparenza” e “protezione dei dati personali”: redazione di un manuale di Ateneo per la specifica delle operazioni di trattamento connesse alla comunicazione e alla diffusione on-line di dati personali.

- Soggetti e strutture partecipanti

Dott.ssa Maria Ordile Coordinatore - Segreteria Tecnica Attività Regolatorie
Coordinatore Progetto

Dott. Salvatore Leonardi - U. STAFF Assicurazione Qualità Sistema
amministrativo Dematerializzazione

Dott.ssa Daniela Prestipino Un. Staff Adempimenti per la Protezione dei dati
personali Responsabile per la protezione dei dati di Ateneo

Dott.ssa Elvira Russo Un. Op. Normativa Istituzionale, trasparenza e
prevenzione della corruzione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

MAGGIO 2022

INDICE

INTRODUZIONE

PREMESSA

PAG.5

OBIETTIVO PROGETTUALE

PAG.6

CAPITOLO 1 – CONTESTO E QUADRO REGOLATORIO

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PAG.8

COMPRESSIONE VS CONTEMPERAMENTO DEI DIRITTI: CONOSCIBILITÀ E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

SITUAZIONI DI TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI E DATI PERSONALI

PAG.11

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE ON LINE DELLE INFORMAZIONI DI NATURA PERSONALE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PAG.18

RISCHI PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI COLLEGABILI ALLE SITUAZIONI E ALLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E DELLA DIFFUSIONE.

PAG.21

DATI SUPER PERSONALI

PAG.24

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI E DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI (DI CUI ALL'ART. 9 E 10 DEL REGOLAMENTO EU N. 679/2016).

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

TRASFORMAZIONE DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE: MISURE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCESSI, DELLE PROCEDURE E DELLE ATTIVITÀ.

PAG.30

*PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: QUALITÀ DEI DAI E MINIMIZZAZIONE;
PSEUDONIMIZZAZIONE E ANONIMIZZAZIONE;
DE-INDICIZZAZIONE E OBLIO*

PAG.37

FORMAZIONE DEL PERSONALE UNIME: SPECIFICA E OBBLIGATORIA

PAG.44

QUADRO REGOLATORIO

PAG.47

BASE GIURIDICA E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL CONTESTO

SINTESI - *PASSAGGI DA SEGUIRE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE ON-LINE, RISPETTO AI DATI TRATTATI SULLA BASE DELL'INTERESSE PUBBLICO E DEL RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO.*

PAG. 49

CAPITOLO 2 – MAPPATURA E MISURE DI MINIMIZZAZIONE PER IL CONTEMPERAMENTO TRA <<TRASPARENZA AMMINISTRATIVA>> E <<PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI>>

<i>PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE: <<DATI PERSONALI ADEGUATI, PERTINENTI E LIMITATI>> A QUANTO NECESSARIO RISPETTO ALLA FINALITÀ DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ</i>	<i>PAG.52</i>
<i>FINALITÀ DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ALTRE FORME DI PUBBLICAZIONE</i>	<i>PAG. 57</i>
<i>DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LE OPERAZIONI DI TRASMISSIONE ON-LINE E DEGLI INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE</i>	<i>PAG.69</i>
<i>SITUAZIONI DI TRATTAMENTO</i>	
<i>MAPPATURA DEL RISCHIO CORRUTTIVO</i>	<i>PAG. 70</i>
<i>MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ESISTENTE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D.LGS N. 33/2013 E SS.MM.</i>	<i>PAG.72</i>
<i>ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</i>	<i>PAG. 73</i>
<i>DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 FATTISPECIE E CASI DI STUDIO</i>	<i>PAG.92 PAG.102</i>
<i>TABELLE OPERATIVE DI SINTESI</i>	<i>PAG. 113</i>
CAPITOLO 3 – DIVULGAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE	
<i>DIVULGAZIONE</i>	<i>PAG.120</i>
<i>AGGIORNAMENTO</i>	<i>PAG.121</i>
CONCLUSIONI	<i>PAG.122</i>
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFICI	<i>PAG.124</i>

Premessa

Il presente manuale è il risultato del progetto obiettivo:

<<Bilanciamento tra “trasparenza” e “protezione dei dati personali” : redazione di un manuale di Ateneo per la specifica delle operazioni di trattamento connesse alla comunicazione e alla diffusione on-line di dati personali>> di cui alla:

- Circolare N. 47545 del 20 Maggio 2019, e successive note:
- Nota Prot. n. 41698 del 25 Marzo 2021, n. 47963 del 12 Aprile 2021 e n. 59851 del 06 Maggio 2021

con le quali, nel contesto dei *Progetti Obiettivo* ricompresi e collegati al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019 – 2022, l'Amministrazione Universitaria invitava le articolazioni amministrative dell'Ateneo a formulare le proposte progettuali, per valutarne, quindi, le specifiche e i relativi obiettivi e – in caso di accoglimento – autorizzare l'inizio delle attività.

Il progetto, dopo l'approvazione, si avvia nel corso del mese di Maggio 2021 e si conclude alla fine del mese di aprile dell'anno successivo.

Il presente documento, in coerenza con la proposta approvata con nota Prot. n. 59851 del 06 Maggio 2021 e con il relativo GANTT progettuale, è così strutturato: nel primo capitolo sono illustrati il contesto di riferimento e il quadro regolatorio, propedeutici per il secondo capitolo che tratta la mappatura dei processi e dei relativi casi di studio, nonché le misure di contemperamento tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali, ricomprendendo tra queste anche quelle veicolate da azioni e interventi formativi rivolti al personale dell'Amministrazione; nel terzo capitolo sono raccolte le tabelle operative proposte. Il documento comprende un'introduzione che richiama gli obiettivi progettuali nonché le conclusioni finali.

Obiettivo progettuale

Il progetto risponde alla necessità, per l'Ateneo, di recepire le previsioni del *Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016* (RGPD) e del *Codice in materia di protezione dei dati personali modificato dal D.Lgs 101/2018* (Codice) chiarendone e attuandone la compatibilità con le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (Decreto Trasparenza).

Il progetto si propone di fornire specifiche sia di carattere regolatorio che tecnico-procedurale per l'esecuzione delle operazioni di *comunicazione e diffusione on-line* di dati personali, considerando: a) la ricorrenza dell'idoneo presupposto normativo costituito dal D. Lgs. N. 33/2013 e da altre norme di Legge o di regolamenti in materia; b) la caratterizzazione delle suddette operazioni di trattamento; c) gli ulteriori fattori: qualità dei dati (minimizzazione delle informazioni, efficienza ed efficacia delle stesse), indicizzazione dei motori di ricerca, riutilizzo; d) i rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati, in particolare nel caso di mancata o parziale *compliance* alla base regolatoria.

L'ambito informativo, oggetto dell'intervento progettuale, ha riguardato i processi amministrativi ricompresi delle operazioni di comunicazione e diffusione *on-line* di dati personali, la cui analisi – sviluppata sulla base della mappatura dei procedimenti amministrativi esistente e consolidata – è stata riportata, come casi di studio, nel capitolo 2° e nelle tabelle operative di sintesi del 3° capitolo.

L'analisi e lo svolgimento dei casi di studio punta a fornire dimostrazione e concreta applicazione di come i due concetti <<trasparenza amministrativa>> e <<protezione dei dati personali>>, attraverso l'esercizio di un'accurata attività di bilanciamento e di minimizzazione (*ex ante, by default*) delle informazioni comunicate e diffuse, possano non solo coesistere benché rivolti a due requisiti di trattamento distinti - a) divulgazione (diretta e immediata senza autenticazione e identificazione) da un lato e b) riservatezza (autodeterminazione e controllo) dall'altro – ma anche concorrere,

entrambi, ad una maggiore qualità ed efficienza nella condivisione e nella messa a disposizione delle informazioni rispetto alla finalità (istituzionale) comunicativa e di pubblicità.

Capitolo 1 – contesto e quadro regolatorio

Contesto di riferimento


Compressione vs Contemperamento dei diritti: conoscibilità e protezione dei dati personali.

Spesso, a seguito dei messaggi veicolati dai media e dai mezzi di comunicazione, oppure per convinzioni cristallizzate anche nell'ambito della Pubblica Amministrazione, i concetti: << *trasparenza amministrativa /accesso alle informazioni* >> e <<*protezione dei dati personali*>> vengono ritenuti una sorta di ossimoro, configurando interessi giuridici spesso visti in contrasto e/o reciprocamente comprimenti, in cui la *privacy* o meglio la *protezione dei dati personali* resiste alla pubblica amministrazione rappresentata come una <<*casa di vetro*>> secondo la lungimirante prospettiva Turatiana della P.A. risalente all'inizio del secolo scorso, che così enunciava: *dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro (Atti parlamentari della Camera del 17 Giugno 1908).*

In realtà, non si tratta di una reciproca resistenza bensì di un accurato e non sempre semplice bilanciamento di proporzionalità tra:

- a) il diritto/interesse giuridico della trasparenza amministrativa intesa come *accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche* (art. 1 comma 1 del D.Lgs 33/2013); e
- b) il diritto/interesse giuridico della protezione dei dati personali evoluto nel paradigma [*persona, informazione, circolazione, segretezza*], e inteso come *diritto fondamentale della persona* e come *controllo* sulle proprie informazioni personali per il tramite di un ciclo completo di specifici interventi azionabili dal soggetto interessato quali: accesso, rettifica, limitazione/opposizione e cancellazione/oblio.

Secondo ormai una consolidata e ampiamente diffusa linea di pensiero, interessi come la *protezione dei dati personali*, la *vita privata*, la *libertà di pensiero*, l'*accesso alle informazioni*, e l'*informazione stessa* non sono più diritti con un *valore assoluto* ma diritti con un *valore relativo*, quindi diritti con una *dimensione sociale* e non più *individuale*.



Bilanciamento tra il diritto/interesse giuridico della trasparenza amm.va e il diritto/ interesse giuridico della protezione dei dati personali

Fig. 1 – Corso Accesso documentale, civico e generalizzato: profili normativi, aspetti metodologici, focus su casi concreti - Università degli Studi di Messina (2021)

Al riguardo ben rappresentano questo concetto i considerando n. 4, n. 54 e, per quanto attiene al trattamento delle informazioni personali in ambito pubblico, l'articolo 86 del Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 di seguito riportati.

Considerando 4: << *Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.>>*

Considerando 154: <<*Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero*

poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento...>

Art. 86 - Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali

*I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, **al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente Regolamento.***

Con riguardo al trattamento di dati personali nell'ambito della pubblica amministrazione, dalla combinazione dei considerando nn. 4, 156 e dell'articolo 86 si può dedurre come nell'espressa inclusione della trasparenza (amministrativa) tra le finalità di interesse pubblico trovino legittimazione tutti i trattamenti di dati personali ad essa connessi, compresa l'operazione di diffusione, **SE prevista dalla Legge e SE le norme nazionali conciliano l'accessibilità ai dati con il rispetto della protezione dei dati personali degli interessati secondo i principi di proporzionalità, non eccedenza e limitazione del trattamento rispetto alla predefinita finalità.**

Situazioni di trattamento di informazioni e dati personali

Trasformazione digitale e dematerializzazione. Trasparenza Amministrativa e Accesso. Trattamento e Protezione dati personali. Ulteriori forme/finalità di pubblicità legale.

Se l'accostamento tra due concetti come “*trasparenza*” e “*protezione dei dati personali*” appare a prima vista in netta contrapposizione, lo stesso non può dirsi in riferimento al binomio “*trasparenza e digitalizzazione*” o “*trasparenza e informatizzazione*”, in quanto risulta oggi inevitabile come tali concetti non possano più essere indipendenti e sganciati l'uno dall'altro. Essi, infatti, sono interconnessi da un forte rapporto di strumentalità nella misura in cui *digitalizzazione e informatizzazione* sono funzionali alla promozione della trasparenza, concepita nel nostro ordinamento giuridico non solo come uno dei criteri guida dell'agire amministrativo, ma anche come fondamentale veicolo per l'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione da parte delle PA, nonché vero e proprio servizio informativo nei confronti della collettività e per una maggiore partecipazione democratica.

Al riguardo, risulta significativo il comma 1 dell'articolo 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale - *Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa*.

1. *Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, **trasparenza**, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).*

Attraverso l'informatizzazione e la digitalizzazione la <<*trasparenza amministrativa*>>, come definita dall'art. 1 comma 1-2 del Decreto Legislativo n. 33/2013, modella il **sistema, le forme e, intrinsecamente, i limiti di conoscibilità di dati, informazioni e documenti detenuti dalla P.A.**

Art. 1 Principio generale di trasparenza

1. *La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*

2. *La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.*

Con riguardo alle **forme di conoscibilità** di dati, informazioni e documenti detenuti dalla P.A., queste comprendono:

1. **la messa a disposizione diretta**, immediata (*senza identificazione e autenticazione*) il cui **obbligo di pubblicazione on-line** (*mediante rete pubblica e siti istituzionali della P.A.*), scaturisce da specifica previsione di legge che ne indica la finalità (finalità di trasparenza o altra forma di pubblicità legale);
2. **l'accesso civico** a dati, informazioni e documenti su esplicita richiesta di un cittadino/utente, nelle due forme: <<*accesso civico c.d. semplice*>> per la conoscibilità di dati, informazioni e documenti che pur sussistendone l'obbligo di Legge, non sono stati pubblicati dalla P.A.; e <<*accesso civico c.d. generalizzato*>> per la conoscibilità di dati, informazioni e documenti ulteriori e non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Entrambe le tipologie sono conoscibili e fruibili **da qualsiasi cittadino** (ovvero, da un numero **indeterminato** di soggetti), in quanto non è richiesta alcuna particolare qualificazione giuridica. Al riguardo, infatti, rileva il comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013, e il comma 1 e 3 dell'articolo 5.

Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità, comma 1 <<Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7>>.

Art. 5 Accesso civico a dati e documenti, comma 1 <<L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione>>.

Art. 5 Accesso civico a dati e documenti, comma 3 << L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici ...>>

3. **l'accesso agli atti amministrativi**, come regolamentato dall'articolo 22 della Legge 241/1990, che permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso (generalmente, quindi, riservato ad un numero **determinato** di soggetti).




Fig. 2 – Corso Accesso documentale, civico e generalizzato: profili normativi, aspetti metodologici, focus su casi concreti - Università degli Studi di Messina (2021)

Con riguardo ai **limiti di conoscibilità** di dati, informazioni e documenti detenuti dalla P.A., questi sono *ab origine* determinati dal Decreto Legislativo n. 33/2013 agli articoli 5 e 5-bis:

Art. 5 Accesso civico a dati e documenti, comma 2 <<Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.>>

Art. 5-bis Esclusioni e limiti all'accesso civico, << 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.>>

<<2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) **la protezione dei dati personali**, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.>>



Fig. 3a – Corso Accesso documentale, civico e generalizzato: profili normativi, aspetti metodologici, focus su casi concreti - Università degli Studi di Messina (2021)

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Art. 5 - bis comma 1,
D. lgs 33/2013.
Pregiudizio a interessi pubblici

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) **la protezione dei dati personali**, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Art. 5 – bis comma 2,
D. lgs 33/2013.
Pregiudizio a interessi privati

Fig. 3b – Corso Accesso documentale, civico e generalizzato: profili normativi, aspetti metodologici, focus su casi concreti - Università degli Studi di Messina (2021)

Se la <<trasparenza amministrativa>>, come definita dall'art. 1 comma 1-2 del Decreto Legislativo n. 33/2013, configura il **sistema, le forme e, intrinsecamente, i limiti di conoscibilità di dati, informazioni e documenti detenuti dalla P.A., la protezione dei dati personali considera e configura l'impatto di tale conoscibilità sulla dignità, la libertà e i diritti dei soggetti interessati, ovvero le persone fisiche alle quali si riferiscono i dati personali trattati nel contesto dell'esecuzione della suddetta conoscibilità.**

Al riguardo, il regolamento generale europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali conferma pienamente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali quale assicurazione e presupposto per il diritto all'autodeterminazione informativa inserendolo, come tale, tra i diritti che riguardano la dignità e la libertà della persona. Nel considerando 1 del regolamento europeo trovano significativa collocazione e richiamo l'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2012/C 326/02) e l'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in base ai quali, **il diritto alla protezione dei dati personali è ricompreso nei diritti fondamentali della persona.** In tal senso, le basi portanti su cui si fonda l'essenza del regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 possono essere così sintetizzate:

- ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, definendo il dato personale: *come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;*
- i dati personali devono essere trattati secondo i principi di correttezza, esattezza e liceità; proporzionalità, adeguatezza, pertinenza e non eccedenza (minimizzazione);
- i dati personali devono essere trattati per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge che ne configura l'interesse pubblico (anche rilevante) o l'obbligo legale;
- ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica e, sotto certe condizioni, la cancellazione, la limitazione oppure opporsi al trattamento; diritti che – se azionati dal soggetto interessato – attuano delle vere e proprie forme di controllo e di autodeterminazione.
- Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente (nazionale ed europea).

I principali elementi con i quali si effettua la valutazione dell'impatto della conoscibilità e del relativo trattamento delle informazioni sulla dignità, la libertà e i diritti dei soggetti interessati sono:

- la base giuridica del trattamento: per le P.A. (quindi, come tale, anche per l'Ateneo) in quanto soggetti investiti da pubblici poteri per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico (anche rilevante come la formazione o la ricerca). Tale base giuridica ha sempre origine regolatoria potendo consistere - ai sensi dell'art. 2-ter del Codice in materia di protezione di dati personali – in: **norma di legge o di regolamento o atti amministrativi generali.**

- la finalità del trattamento: per trasparenza amministrativa o anche per scopi diversi connessi ad altre forme di pubblicità legale;
- il rapporto in termini di adeguatezza, pertinenza e limitazione tra l'attuazione della finalità (istituzionale) e le informazioni necessarie/minime ad attuarla;
- la valutazione dei rischi e quindi delle relative misure per la tutela della dignità, la libertà e i diritti dei soggetti interessati rispetto ad operazioni di trattamento considerate più <<rischiose>> se inserite nell'attuale contesto informativo, sempre più interconnesso, aperto e inferenziale, in cui - oggi e imprescindibilmente - trovano spazio e attuazione la condivisione e la messa a disposizione delle informazioni.

Le operazioni di trattamento considerate più <<rischiose>> sono: **la comunicazione e la diffusione *on-line* di informazioni.**

Comunicazione e diffusione *on-line* delle informazioni di natura personale nell'ambito della Pubblica Amministrazione:

quando la differenza la fanno la finalità della <<conoscibilità e del trattamento>> e il web.

L'articolo 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) del Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm) stabilisce che:

*1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (Regolamento Europeo n. 679/2016, ndr) è costituita da una norma di legge o di regolamento **o da atti amministrativi generali.***

*1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica <...> **è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento.***

2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.

*3. La **diffusione** e la **comunicazione** di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli **per altre finalità** sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione.*

4. Si intende per:

*a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più **soggetti determinati** diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;*

b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a **soggetti indeterminati**, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Il comma 1-bis è stato novellato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali; risulta significativo oltre che complementare considerare questa disposizione in connessione con l'art. 6 del Regolamento Europeo n. 679/2016 - Liceità del trattamento e, in particolare, con il paragrafo 3 dello stesso.

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;*
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;*
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;*
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;*
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.***

Rischi per la tutela dei dati personali collegabili alle situazioni e alle operazioni di trattamento della comunicazione e della diffusione on-line delle informazioni.

Eccedenza informativa. Riutilizzo illecito delle informazioni. Sovraesposizione dell'identità personale: furto e usurpazione. Pregiudizio e lesione ai diritti e alle libertà delle persone: perdita della riservatezza, compromissione della reputazione, discriminazioni, danni materiali.

I rischi che possono essere costituiti dal trattamento di dati personali eseguito dalle operazioni di comunicazione (dominio di utenti determinato, quindi più "circoscritto") e di diffusione (dominio di utenti pubblico, "aperto e senza alcun filtro") devono essere analizzati e valutati tenendo presente l'inevitabile interconnessione delle fonti informative istituzionali con quelle non istituzionali: social media, web community, motori di ricerca generalisti, banche dati pubbliche, tutte veicolate da una capillare, diversificata e pervasiva rete di dispositivi digitali.

Qualsiasi informazione veicolata dal web e dalle reti pubbliche diventa, intrinsecamente, non più controllabile dalla fonte istituzionale che, inizialmente e per finalità altrettanto istituzionali di trasparenza o altra forma di pubblicità legale, ne ha eseguito il trattamento: dalla raccolta, alla modifica, all'archiviazione, alla trasmissione per comunicazione, per diffusione o ad altra forma di messa a disposizione sulle reti aperte.

È fondamentale considerare che dati, informazioni e documenti di una pubblica amministrazione possono essere utilizzati e ri-utilizzati da chiunque *nella pratica* anche per finalità diverse da quelle iniziali e istituzionali.

In questo scenario, i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, sono esaustivamente identificati nel considerando 75 del regolamento Europeo n. 679/2016, da cui si evince che possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale:

- se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di

riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo;

- se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano;
- se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza;
- in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali;
- se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori;
- se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

Ciò che, considerando la <<protezione dati personali>>, è un rischio per i diritti, la libertà e la dignità della persona, nell'ambito della <<trasparenza>> è un pregiudizio concreto. In tal senso, risulta molto significativo il richiamo alla deliberazione dell'ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016 - *Linee guide recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016* che - al par. 8.1 e specularmente e in piena coerenza al considerando 75 del regolamento europeo - indica:

“Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo

affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali. In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati. Analogamente, vanno tenuti in debito conto i casi in cui la conoscibilità di determinati dati personali da parte di chiunque possa favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente. Nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati.”

Dati super personali

Categorie particolari di dati personali e personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 9 e 10 del Regolamento EU n. 679/2016).

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi dell'art. 9 par. 1 del RGPD sono ricompresi nelle categorie particolari di dati personali quelli che **rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.**

Il trattamento di tali dati personali è, ai sensi del medesimo articolo, **vietato** salvo che non ricorrano le seguenti eccezioni (par. 2 art. 9):

- lettera a): se l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito; e
- lettera b): se il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- lettere c), d), e) f) <omissis>
- lettera g): il trattamento è necessario per motivi di **interesse pubblico rilevante** sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- lettere h), i) j) <omissis>.

Non secondariamente, il D.Lgs. 196/2003 (Codice) novellato dal D.Lgs. 101/2018 all'art. 2-sexies (*Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante*) prescrive al comma 1, che: i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (EU), necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2,

lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi ***qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.***

Per il comma 2 del medesimo articolo, si considera **rilevante l'interesse pubblico** relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie (tra le altre, di cui sono omesse le lettere di indice¹):

a) **accesso a documenti amministrativi e accesso civico;**

bb) **istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;**

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

Con riguardo al sottoinsieme di dati personali particolari formato da dati genetici, biometrici e relativi alla salute il relativo trattamento è regolato dall'art. 2-septies (*Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*), in base al quale è, **comunque e sempre, vietata la diffusione di tali dati personali** (eccezione di esclusione assoluta) e, con riguardo alle altre operazioni oltre alle eccezioni già indicate nell'art. 9 par. 2 del Regolamento Europeo devono essere

¹ Per ragioni di attinenza sono indicate solo le materie che, collegabili all'ambito universitario, intrinsecamente ricomprendono e sono basate sulle operazioni di comunicazione e diffusione on-line di informazioni personali.

applicate particolari misure di garanzia disposte dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la quale è tenuta ad adempiere con cadenza almeno biennale. Al riguardo, l’autorizzazione generale 1/2016 dell’Autorità Garante (docweb/9124510#1) recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari **nei rapporti di lavoro** specifica:

- l’ambito di applicazione: trattamenti strumentali all’instaurazione, alla gestione e alla estinzione del rapporto di lavoro;
- le categorie dei soggetti interessati;
- le finalità di trattamento;
- le prescrizioni specifiche relative ai diversi dati di natura particolare nel contesto del ciclo di vita della gestione del rapporto di lavoro;
- Le prescrizioni specifiche relative alle modalità di trattamento. Con riguardo a queste ultime, l’autorizzazione generale dell’Autorità Garante **minimizza la portata dell’operazione di comunicazione** laddove, con criteri di riservatezza, specifica:
 - a) dati devono essere raccolti, di regola, presso l’interessato;
 - b) in tutte le comunicazioni all’interessato che contengono categorie particolari di dati devono essere utilizzate **forme di comunicazione anche elettroniche individualizzate nei confronti di quest’ultimo** o di un suo delegato, anche per il tramite di personale autorizzato. Nel caso in cui si proceda alla trasmissione del documento cartaceo, questo dovrà essere trasmesso, di regola, in plico chiuso, salva la necessità di acquisire, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta, la prova della ricezione dell’atto;
 - c) i documenti che contengono categorie particolari di dati, ove debbano essere trasmessi ad altri uffici o funzioni della medesima struttura organizzativa in ragione delle rispettive competenze, devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione senza allegare, ove non strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare stralci all’interno del testo. A tal fine dovranno essere selezionate e impiegate modalità di trasmissione della documentazione che ne garantiscano la ricezione e il relativo trattamento da parte dei soli uffici o strutture organizzative competenti e del solo personale autorizzato;
 - d) quando per ragioni di organizzazione del lavoro, e nell’ambito della predisposizione di turni di servizio, si proceda a mettere a disposizione a soggetti diversi dall’interessato (ad esempio, altri colleghi) dati relativi a presenze ed assenze dal servizio, il datore di lavoro non deve esplicitare,

nemmeno attraverso acronimi o sigle, le causali dell'assenza dalle quali sia possibile evincere la conoscibilità di particolari categorie di dati personali (es. permessi sindacali o dati sanitari).

L'autorizzazione generale n. 8/2016 dell'Autorità Garante (docweb/9124510#4) recante le prescrizioni relative al trattamento **dei dati genetici** e la n. 9/2016 recante le prescrizioni relative al trattamento dei **dati personali** effettuato per scopi di ricerca scientifica (docweb/9124510#5) **estendono l'esclusione assoluta per la diffusione anche ai dati relativi alla vita sessuale, all'orientamento sessuale e all'origine razziale ed etnica**, oltre a prescrivere misure di protezione più stringenti (ricorrendo a tecniche di cifratura e pseudonimizzazione) per la comunicazione di dati particolari che minimizzino tale operazione a quanto necessario rispetto alla finalità (es. di ricerca o cura), al ruolo del titolare (es. medici designati, organismi sanitari ed esercenti le professioni sanitarie), alle categorie dei soggetti interessati e al loro eventuale consenso.

Infine, l'art. 7-bis - *Riutilizzo dei dati pubblicati* dal decreto trasparenza, espressamente esclude il riutilizzo e l'indicizzazione dei dati di natura particolare.

Dati personali relativi a condanne penali e reati

Con riguardo ai dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, l'art. 10 del regolamento europeo specifica che il relativo trattamento è lecito se comunque basato su uno dei presupposti regolatori dell'art. 6, par. 1 (lettere a) – f)) dello stesso regolamento e soltanto se avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica o (in alternativa a questa seconda condizione) se è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che **preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati**.

L'Art. 2-octies (*Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati*) del Codice individua due condizioni alternative:

- quando il trattamento dei dati avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica (Amministrazione Universitaria) - al comma 5), l'applicazione dell'art. 2-sexies -

Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante;

- quando autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano **garanzie appropriate** per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare nei seguenti casi:
 - a) adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato **in materia di diritto del lavoro** o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, **nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;**
 - b) adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
 - c) verifica o accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;
 - d) accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
 - e) accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - f) **esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;**
 - g) << omissis >>;
 - h) adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
 - i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che **intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;**
 - l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
 - m) <<omissis >>

Le **garanzie appropriate** per i diritti e le libertà degli interessati sono individuate da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, oppure con decreto del Ministro della Giustizia, oppure incluse in autorizzazioni generali dell'Autorità

Garante per la protezione dei dati personali. Ad oggi mancano le ultime due modalità, considerando che, il decreto del Ministro della Giustizia non è stato emesso e che in materia, l'autorizzazione generale n.7/2016 dell'autorità garante (*Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici*) ha cessato la sua efficacia il 24 Maggio 2018, contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento Europeo.

Ciò premesso, appare opportuno mantenere un concreto e prudentiale riferimento a quanto previsto dalle norme specifiche nelle materie di cui ai precedenti punti, **sottraendo dalla comunicazione e diffusione on-line i dati relativi a condanne penali e ai reati, nei limiti e fatti salvi gli adempimenti richiesti dalle norme vigenti.**

Questo approccio trova speculare orientamento nell'art. 7-bis - *Riutilizzo dei dati pubblicati* dal decreto trasparenza, in base al quale il riutilizzo e l'indicizzazione dei dati di natura giudiziaria, sono espressamente esclusi, in analogia ai dati ricompresi nelle categorie particolari.

Misure Tecniche e Organizzative

Trasformazione digitale e dematerializzazione: misure volte al miglioramento della gestione dei processi, delle procedure e delle attività.

Nella nuova era digitale, le organizzazioni necessitano di nuovi strumenti di condivisione e gestione per semplificare le attività e risparmiare tempo e risorse economiche. È indispensabile, quindi, semplificare e razionalizzare, perché la semplificazione porta alla tempestività e al miglioramento della qualità decisionale e gestionale e, in quest'ottica, l'informatizzazione e la dematerializzazione costituiscono il percorso obbligato da percorrere per perseguire lo scopo.

La dematerializzazione è un processo articolato e complesso che non può essere ridotto alla semplice azione volta all'eliminazione dei supporti documentali cartacei. Secondo l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID): "con "dematerializzazione" si indica il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata – all'interno delle strutture amministrative pubbliche e private – e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico". I vantaggi della dematerializzazione possono essere riassunti in due semplici concetti: riduzione dei costi, sia diretti che indiretti, e incremento di efficienza ed efficacia nell'ambito dei procedimenti amministrativi e nella gestione dei relativi processi.

L'approccio organizzativo che ha guidato il difficoltoso processo di transizione al digitale dell'intera Amministrazione UNIME non è stato volto alla semplice, quanto inutile, trasposizione delle prassi correntemente utilizzate nella costituzione dei documenti amministrativi con l'intento di renderle conformi alla normativa vigente, bensì ad una più mirata e complessa revisione e semplificazione procedurale indispensabile per tradurre i necessari adeguamenti dettati del Codice dell'Amministrazione Digitale in concreti miglioramenti dell'attività amministrativa, all'insegna dell'efficienza, della qualità e della modernizzazione.

Piattaforma Monipro

La piattaforma “Monipro” [<https://monipro.unime.it>] è un progetto integralmente sviluppato in-house dalla Direzione Generale dell’Ateneo ed è uno strumento di carattere organizzativo/gestionale finalizzato alla mappatura ed alla tenuta sotto controllo dei principali procedimenti/processi amministrativi di Ateneo.

La metodologia utilizzata è di tipo dinamico ed incrementale in quanto tende a mantenere la corrispondenza tra procedimento e modello organizzativo e procede per incrementi successivi per raggiungere gradualmente la copertura di tutte le attività amministrative svolte.

La piattaforma riporta i procedimenti già classificati secondo indicazioni di carattere nazionale di cui alla nota congiunta CRUI/CODAU prot. 1243-13/rg del 21/11/2013; inoltre, in fase di ricognizione, viene trasmesso un prospetto riepilogativo in cui vengono indicate anche le potenziali Strutture dell’Amministrazione che dovrebbero avere in carico i procedimenti individuati. In fase di compilazione la Struttura interessata può tuttavia mappare procedimenti che nel suddetto prospetto potrebbero risultare imputati ad altre Strutture, se ritenuti di propria competenza, o non procedere alla compilazione in caso inverso per mantenere sempre il corretto allineamento tra Strutture e Processi. Le attività amministrative non rientranti tra quelle riferibili ai procedimenti presenti in piattaforma e/o ulteriori procedimenti in carico alle Strutture, possono essere riportate in un foglio Excel integrato all’interno della piattaforma “Monipro” predisposto dalla Direzione Generale, e, successivamente ad analisi da parte della U.Staff. A.Q.S.A. - Dematerializzazione, realizzando così un sistema circolare di implementazione e aggiornamento continuo dell’attività amministrativa svolta dall’Ateneo.

Whistleblowing

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente l’Amministrazione Universitaria si è dotata di un sistema di segnalazione di illeciti o irregolarità che possono emergere sul posto di lavoro. Allo scopo è stata disposta l’adesione dell’Ateneo alla piattaforma

informatica WhistleblowingPA. Whistleblowing PA è un progetto nato dalla volontà di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale per offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni un software informatico gratuito per dialogare con i segnalanti, grazie a modalità che garantiscono l'anonimato.

La stessa è realizzata tramite il software GlobaLeaks ed è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti, garantisce il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma e non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'ente. Inoltre, Whistleblowing PA è un servizio qualificato AGID.

Firme digitali

La redazione di atti amministrativi nel rispetto delle regole dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - d.lgs 82/05), dai regolamenti europei (eIDAS), oltre, ovviamente, di quanto normato in materia amministrativa per la Pubblica Amministrazione, costituiscono requisito di legittimità dell'atto stesso.

Accertato e risaputo che la sottoscrizione attestante la titolarità dell'organo agente e del relativo potere in atti e provvedimenti scaturenti dall'azione amministrativa costituisce elemento essenziale per la loro validità, anche la forma, che dovrà essere quella informatica, risulta essere elemento essenziale e il suo difetto è causa di nullità.

Ciò premesso, è ineluttabile che l'obbligo di formare documenti amministrativi nel rispetto di quanto dettato dall'Art.40 del CAD che recita *“Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71”*, deve necessariamente sposarsi con le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche alla base dell'attuazione del programma di digitalizzazione della P.A., come espressamente previsto dall'Art.15 del citato CAD.

Il processo di sottoscrizione di documenti informatici, all'interno di procedimenti amministrativi, non può pertanto replicare prassi esistenti ereditate dalla gestione analogica dei documenti e non tenere conto delle mutate condizioni e delle diverse

tipologie di firma elettronica esistenti (semplice, avanzata e qualificata[“digitale”]). Inoltre, appare chiaro che dette prescrizioni, nell’assorbire la legislazione previgente, riassumono e contestualizzano un percorso di razionalizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa da cui non ci si può esimere. Pertanto l’Amministrazione universitaria ha ritenuto indispensabile separare l’attività endoprocedimentale, a carattere prevalentemente istruttorio, dal documento amministrativo/atto/provedimento scaturente dall’attività stessa. Allo scopo, successivamente ad analisi effettuata sui principali procedimenti di Ateneo, tenendo conto delle prassi attualmente in uso e nel rispetto di quanto normativamente previsto, è stata emessa dalla Direzione Generale la Circolare prot. n.73347 del 26/07/2019 che regola l’utilizzo della firma digitale nella sottoscrizione degli atti amministrativi. Al fine di omogenizzare tutti i processi di firma digitale, non facendo distinzione tra quelli in carico al personale docente e quelli invece di competenza del personale T.A., l’Amministrazione si è dotata del sistema di sottoscrizione con firma digitale tramite software U-Sign di CINECA. Detto sistema, utilizzabile semplicemente accedendo alla propria area personale tramite autenticazione al cruscotto di UNIME, permette di avviare un processo interno di sottoscrizione con firma digitale all’autore del documento, o di assegnarlo a chi deve sottoscriverlo, prima della protocollazione e l’invio al destinatario.

I principali vantaggi del sistema sono:

- è utilizzabile anche dal personale docente con gli stessi certificati di firma già in possesso per la verbalizzazione degli esami su ESSE3;
- il sistema è di semplice utilizzo;
- permette l’invio al soggetto firmatario senza dover utilizzare la posta elettronica;
- gestisce un sistema di notifica che consente di avvisare sullo stato del documento;
- mantiene traccia dei flussi documentali;
- permette il respingimento di documenti non idonei e la firma massiva.






Figura 4 – Scheda di sintesi work flow e processo di firma digitale



Proseguendo nel percorso di digitalizzazione, preso atto che il ruolo del personale docente dell’Ateneo non è confinato alla sola didattica ed alla verbalizzazione degli esami, ma bensì si esplica attraverso numerose funzioni ed incarichi che richiedono necessariamente la produzione di atti amministrativi, si è proceduto ad omogenizzare il processo di costituzione del documento amministrativo informatico attraverso l’introduzione dell’applicativo U-Sign di CINECA, basato su interfaccia web, che sostituisce gli attuali dispositivi fisici.

Il nuovo sistema, oltre a risultare più economico nella gestione, è anche più flessibile e permette la sottoscrizione di documenti amministrativi sia al personale T.A. che a tutto il personale docente di Ateneo, tramite gli stessi certificati di firma già in possesso per la verbalizzazione degli esami. L’applicativo per la sottoscrizione risulta raggiungibile, tramite autenticazione, dal “cruscotto” UNIME ed è stato inoltre realizzato un tutorial

illustrativo del nuovo sistema di firma, inserito sempre nella site-area dedicata alla dematerializzazione.




Nota: si avvisano gli utenti che alcune applicazioni sono accessibili solo dalla rete di Ateneo per cui le icone corrispondenti potrebbero non essere visualizzate



Esci

Figura 5: site-area dedicata alla dematerializzazione e accesso dal cruscotto di Ateneo



Servizi digitali

Con particolare riguardo agli stakeholder, è attualmente in corso la mappatura dei principali servizi digitali di Ateneo al fine di favorire la “digital transformation” nell’ottica di un approccio di data-driven design e del completamento del processo di adeguamento al digitale, strettamente propedeutico a quanto previsto dalle Linee Guida A.G.I.D. per la Promozione dei Servizi Digitali. I servizi dell’Ateneo esposti in modalità digitale sono racchiusi nel Cruscotto di Ateneo (cfr fig. 5) accessibile con le credenziali di Ateneo tramite sistema di autenticazione GAIA (Gestione Accessi

Integrata di Ateneo) e autorizzazione profilata con diversi livelli di sicurezza per ruolo, struttura e per punto di accesso (Intranet Unime, Virtual Private Network, Internet).

Portale web

Le pubbliche amministrazioni, hanno il dovere di comunicare attraverso i propri siti istituzionali tutte le informazioni di loro pertinenza in maniera chiara, diretta, con strumenti di facile utilizzo così da assolvere pienamente agli obblighi introdotti dalle “Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione” dell’Agenzia per l’Italia Digitale AgID, pertanto, è sempre più necessario avvalersi delle potenzialità di Internet, non solo al fine di offrire un moderno canale di comunicazione, ma anche per assolvere ai numerosi obblighi introdotti dalle norme che prevedono sempre più il ricorso al web per offrire servizi on line a cittadini e imprese.

In ottemperanza delle norme vigenti, il sito di una pubblica amministrazione deve necessariamente essere caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) istituzionalità: l'utente deve riconoscerne la natura di fonte ufficiale;
- b) trasparenza: l’Ente deve rendersi completamente trasparente ai cittadini, con i soli limiti derivanti dalle norme in materia di privacy e protezione dei dati personali;
- c) usabilità: deve essere "agevole" la navigazione fra le pagine del sito;
- d) accessibilità: i contenuti e servizi offerti attraverso il sito devono essere raggiungibili da un pubblico il più ampio possibile, senza porre barriere dipendenti dal tipo di tecnologia usata o dalle abilità personali.

**Protezione dei dati personali: Qualità dei dati e minimizzazione;
Pseudonimizzazione e Anonimizzazione;
De-indicizzazione e oblio**

Qualità dei dati e minimizzazione

I principi di qualità dei dati sono definiti nella norma ISO/IEC 25012 che descrive un sistema composto da 15 caratteristiche (Accuratezza, Completezza, Consistenza, Credibilità, Attualità, Accessibilità...), mostrate nella figura seguente:




Figura 5 – Quality of Data Product, ISO/IEC 25012

Le caratteristiche di Data Quality sono classificate in 2 categorie principali:

- *Qualità intrinseca dei dati* - attiene al grado in cui le caratteristiche di qualità dei dati hanno il potenziale intrinseco di soddisfare esigenze dichiarate e implicite quando i dati vengono utilizzati in condizioni specificate. Dal punto di vista intrinseco, la qualità dei dati si riferisce ai dati stessi, in particolare a: valori del dominio dei dati e possibili restrizioni (ad es. regole aziendali che disciplinano la qualità richiesta per la caratteristica in una determinata applicazione); relazioni dei valori dei dati (es. consistenza, coerenza, esattezza, precisione); metadati (modalità di rappresentazione dei dati e delle informazioni).
- *Qualità dei dati dipendente dal sistema* - attiene al grado in cui la qualità dei dati viene raggiunta e preservata all'interno di un sistema informatico quando i dati vengono utilizzati in condizioni specificate. La qualità dei dati dipende, quindi,

dal dominio tecnologico in cui i dati vengono utilizzati rispetto ai componenti dei sistemi informatici: dispositivi hardware e infrastruttura di rete, infrastruttura di sistema e piattaforma applicative (es. di backup per il recupero e il ripristino dei dati, o di portabilità, ...)

Con riguardo a prodotti e servizi data-driven, ivi compresi quelli basati e formati sul trattamento di dati personali, tale sistema è utilizzabile tanto come modello di progettazione (by design, sin dalla fase di avvio) e di implementazione (by default, come impostazione predefinita), tanto come modello di analisi, valutazione e manutenibilità (adeguamento e verifica della *compliance* a basi regolatorie o tecniche).

Il collegamento e l'applicazione del sistema ISO al trattamento e alla protezione dei dati personali è stato introdotto con la Convenzione 108 del Consiglio di Europa (Convenzione di Strasburgo 1981), in base alla quale il trattamento dei dati personali deve avvenire rispettando determinati requisiti.

Ad oggi, i principi di qualità dei dati sono un cardine fondamentale per la progettazione del trattamento e l'applicazione delle misure di tutela e protezione di dati personali nonché per l'adeguamento e il mantenimento della *compliance* al regolamento europeo, rispetto al quale ne definiscono in maniera costante e trasversale la metodologia: sono principalmente inseriti negli artt. 5 (*I principi applicabili al trattamento*) e 25 (*Protezione dei dati personali per impostazione predefinita e fin dalla progettazione*).

CAPO II

Principi

Articolo 5

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono: (C39)

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»). (C74)

Articolo 25

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita (C75-C78)

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

L'art. 5 del GDPR al par. 1 lettera c) prevede che i dati debbano essere "*adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati*". Pertanto, non devono essere trattati (quindi nemmeno raccolti) dati non necessari rispetto alla **predeterminata ed esplicitata finalità**. Da qui l'obbligo di assicurare che anche il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi; quindi, nel caso in cui sia possibile utilizzare dati anonimizzati o pseudonimizzati per il raggiungimento della finalità, si dovrebbe evitare l'utilizzo (in chiaro) di dati personali.

Al fine di assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, è necessario stabilire un termine per la cancellazione o l'anonimizzazione.

Inoltre, è opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali siano mantenuti esatti e aggiornati e in caso siano rilevate inesattezze, procedere tempestivamente alla rettifica o alla cancellazione.

Infine, i dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle risorse impiegate per il trattamento.

La formulazione dell'art.5 del regolamento europeo e lo stesso art. 25 rilevano come, fissata la finalità – predeterminata, esplicita e legittima – il criterio di minimizzazione attiene non solo ai dati ma alla portata complessiva del trattamento e delle operazioni che lo costituiscono, ivi compresa la conservazione.

Pseudonimizzazione e anonimizzazione

Pseudonimizzazione e anonimizzazione, sebbene possano considerarsi due strumenti logici di minimizzazione di dati personali, rappresentano due tipologie, distinte e molto diverse, di trattamento. Nel contesto di trattamento di un pre-definito insieme di informazioni contenente anche dati di natura personale:

- tramite la pseudonimizzazione si ottiene un oscuramento reversibile di dati personali che, però, consente di re-identificare il soggetto interessato al quale

i dati personali si riferiscono; il dato pseudonimizzato rimane un dato personale collegato al soggetto interessato.

La pseudonimizzazione è una misura di protezione dei dati personali, ottenibile con algoritmi di codifica e cifratura a robustezza variabile. Il regolamento europeo all'art. 4 par. 5) indica la seguente definizione per la pseudonimizzazione: *il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.*

L'adeguatezza e l'efficacia di questa misura di protezione dipende, quindi, dalle misure tecniche e organizzative volte a proteggere i criteri o le chiavi di codifica utilizzati.

- tramite la anonimizzazione si ottiene una *ragionevolmente* irreversibile eliminazione di dati personali dall'insieme informativo, con relativa *teorica* impossibilità di re-identificare il soggetto interessato.

Anche la anonimizzazione è una misura di protezione dei dati personali e, in particolare, dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati. L'efficacia della anonimizzazione è un indicatore molto relativo soprattutto se contestualizzato in un ambiente informatico inter-connesso ad elevatissima capacità inferenziale e deduttiva. La <<*ragionevole irreversibile de-identificazione*>> del soggetto interessato, dipende da moltissime variabili: tempo, risorse computazionali, relazione informativa, fonti informative.

Il regolamento europeo non definisce la anonimizzazione, ma al considerando 26) chiarisce che: *per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei*

fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.

De-indicizzazione e oblio

La de-indicizzazione consiste in una operazione sostanzialmente differente dalla rimozione/cancellazione di un contenuto: non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova.

Nello svolgimento della causa Google e Google Spain c. Costeja, la Corte Europea ha stabilito che un interessato può richiedere al fornitore di un motore di ricerca online di cancellare uno o più collegamenti a pagine web dall'elenco dei risultati visualizzati a seguito di una ricerca effettuata sulla base del suo nome, diritto poi sancito formalmente nell'articolo 17 del regolamento europeo (diritto alla cancellazione, e all'oblio).

A settembre 2019, nel caso Google c. CNIL (Autorità per la protezione dei dati personali francese) la Corte ha inoltre avuto modo di definire lo scopo territoriale del diritto alla deindicizzazione, precisando che l'articolo 17 del regolamento europeo deve essere interpretato *“nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere*

accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti".

Formazione del personale Unime: specifica e obbligatoria

Trasparenza e anticorruzione

La formazione in materia di **trasparenza** e prevenzione della corruzione è prevista da specifiche disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 9, lett. b) e c)), dalla quale – tra l’altro – discende che la formazione in materia di trasparenza oltre che di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo è una misura di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare adeguatamente nell’ambito del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene opportuno, e quindi raccomanda, che gli interventi formativi siano basati su casi concreti e finalizzati a fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici anche con riguardo alle problematiche di bilanciamento tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali, al fine di evitare implicazioni di pregiudizio concreto per gli interessati e lesione dei diritti fondamentali e delle libertà delle persone.

Protezione Dati Personali

Il Regolamento europeo, rispetto alla precedente quadro regolatorio cambia l’approccio da “formale e reattivo” in “sostanziale e pro-attivo” positivizzando il principio di accountability; in particolare, il regolamento accresce la responsabilità del Titolare del trattamento (l’Ateneo) che è tenuto a dimostrare di avere progettato e adottato misure tecniche e organizzative adeguate e, nel contempo, a promuovere prassi virtuose che consentano a chi tratta i dati personali di ridurre i rischi di operazioni non conformi o non consentite.

In coerenza con tali obiettivi, il regolamento definisce l’obbligatorietà della formazione in materia di protezione dei dati personali prevedendo, in particolare:

- all’art. 29 che *“il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare ...”*;

- all'art. 32 che *“il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento”*.

Al fine di rispondere agli adempimenti previsti in entrambe le materie, l'Ateneo supporta lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze necessarie ad adempiere puntualmente ed efficacemente agli obblighi normativi previsti dal regolamento europeo, dal decreto legislativo 33/2013 e dalla legge n. 190/2012 (recepiti e attuati, questi ultimi, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza).

Al contempo, l'Amministrazione si pone il fine di valorizzare le molteplici opportunità di apprendimento organizzativo e di miglioramento continuo connesse ad una realizzazione “integrata”, collegando in modo sinergico, sotto il profilo formativo, i processi lavorativi con le politiche in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, di protezione dei dati personali e, non secondariamente, con il sistema di valutazione della performance e con i codici etici e di comportamento.

Con l'obiettivo di supportare, quindi, un “sistema integrato” di qualità, sono state definite – in entrambe le materie – le priorità di intervento formativo cui corrispondono diversi destinatari e percorsi di sviluppo:

- con un approccio di sensibilizzazione - trasversale, di base e più generale;
- con un approccio più specifico – maggiormente tecnico e operativo.

Il percorso di sensibilizzazione è finalizzato a promuovere lo sviluppo diffuso di conoscenze sui principi generali e i criteri fondamentali in materia di trasparenza (e di anticorruzione) e protezione dei dati personali, al fine di supportare la condivisione di una nuova “cultura della liceità del trattamento e della trasparenza amministrativa” che influenzi trasversalmente i relativi processi lavorativi; come tale è destinato a tutto il personale tecnico amministrativo.

Il percorso di istruzione tecnico-operativa effettua una disamina dettagliata dei principi e dei valori posti a fondamento di entrambe le materie, fornendo al contempo, un

quadro completo delle responsabilità e dei compiti dei dipendenti pubblici derivanti dall'attuazione della normativa, soprattutto mediante l'analisi di casi concreti alla luce delle più recenti innovazioni legislative; come tale è destinato ai dipendenti i cui compiti e funzioni ricomprendono più specificatamente la gestione delle procedure di accesso civico, generalizzato e documentale e della conseguente valutazione del pregiudizio/impatto dalle stesse costituito sulla protezione dei dati personali e la tutela delle persone.

Entrambi i percorsi sono calendarizzati con frequenza annuale; sono regolati dall'Amministrazione universitaria tramite:

- la programmazione inserita nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- il Piano della formazione del personale tecnico - amministrativo che partecipa ai trattamenti dei dati personali di cui alla nota Prot n. 49869 del Giugno 2018.

Il presente manuale si è rivelato strumentale per collegare in maniera strutturata entrambe le tipologie di percorso formativo, intersecandole mediante iniziative di carattere sia generale che specifico e concorrendo ad attuare non solo la programmazione già eseguita in entrambe le materie, ma anche per attuare efficacemente l'azione progettuale di divulgazione e applicazione dei casi di studio esaminati e risolti.

Al riguardo, si rinvia per maggior dettaglio al capitolo 3 del presente manuale.

Quadro Regolatorio

Base giuridica e riferimenti normativi

1. Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. LEGGE 11 Febbraio 2005, n. 15, Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.
2. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
3. Codice dell'amministrazione digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
4. Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
5. DETERMINAZIONE ANAC n. 1310 del 28 DICEMBRE 2016, prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.
6. DETERMINAZIONE ANAC n. 1309 del 28 DICEMBRE 2016, <<Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016>>.
7. D. Lgs n. 36 del 24 gennaio 2006 e ss.mm. Direttive 2003/98/CE e 2013/37/UE: riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
8. CIRCOLARE N.1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione. Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).
9. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
10. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679).
11. Linee Guida Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 15 Maggio 2014 Le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e

trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (IMMINENTE PUBBL. NE DELLA VERSIONE AGGIORNATA).

12. Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: Regole deontologiche, codici di condotta e misure di garanzia: fonti regolatorie integrative e di autoregolazione.
13. Fonti interne UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA REGOLAMENTO IN MATERIA ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Emanato con Decreto Rettorale n. 89 del 18.01.2018).

Sintesi – Indicazioni operative da seguire in ragione dell'interesse pubblico e dell'interesse pubblico rilevante.

*Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di **interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.*

Il trattamento (ivi comprese le specifiche operazioni di comunicazione e diffusione) di dati personali **diversi da quelli ricompresi nelle categorie particolari o di natura giudiziaria da parte di soggetti pubblici (l'Amministrazione dell'Ateneo)**, per finalità di interesse pubblico, è consentito solo se:

1. è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali, dai quali è possibile configurare la finalità (ad esempio di trasparenza o di diversa altra forma di pubblicità) - Codice art. 2-ter, comma 1.
2. necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad essi attribuiti, assicurando – mediante l'applicazione e il rispetto dell'art. 6 del Regolamento Generale Europeo – **che tale esercizio non arrechi un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.**
3. In questo secondo caso l'Amministrazione, verificato il presupposto regolatorio fondamentale dell'interesse pubblico e della finalità istituzionale del trattamento, prima di eseguire le operazioni di comunicazione e diffusione è tenuta ad eseguire una valutazione dell'impatto delle suddette operazioni sui diritti e le libertà dei soggetti interessati secondo le specifiche dell'art. 6 del regolamento, e conseguentemente a:
 - i) applicare le condizioni generali relative alla liceità del trattamento con l'attuazione dei principi di correttezza, esattezza, **minimizzazione dei dati** (non eccedenza e proporzionalità, adeguatezza e pertinenza) e limitazione della finalità rispetto ai dati oggetto di trattamento e ai successivi destinatari di tali informazioni;
 - ii) configurare adeguatamente i periodi di conservazione delle informazioni personali;
 - iii) applicare le misure volte a garantire un trattamento lecito e corretto.

Quindi, l'Amministrazione dell'Ateneo dopo aver verificato la sussistenza dell'adempimento di pubblicazione sui propri canali istituzionali, necessaria per l'esecuzione di un compito di **interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri**, prima di procedere alla comunicazione e alla diffusione di dati personali è tenuta a:

- sottrarre sempre e comunque alla comunicazione e alla diffusione on-line i dati ricompresi nelle categorie particolari e quelli relativi a reati e condanne penali, con riguardo ad entrambe le operazioni di trattamento;
- verificare, caso per caso, il set di informazioni personali in chiaro che risulti minimo/limitato a quanto necessario rispetto alla finalità (trasparenza o altra forma di pubblicità legale);
- quindi, verificare caso per caso se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

*Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di **rilevante interesse pubblico**.*

Il trattamento di dati personali **ricompresi nelle categorie particolari o di natura giudiziaria da parte di soggetti pubblici (l'Amministrazione dell'Ateneo)**, oltre, ovviamente alle altre informazioni di natura personale - è consentito (tra le altre deroghe dell'art. 9 del regolamento europeo) se strumentale all'attuazione di un **rilevante interesse pubblico** così come rubricato all'art. 2-sexies e 2-octies del Codice **nel presupposto e nei limiti, comunque, di quanto prescritto da norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi generali.**

Quindi, l'Amministrazione dell'Ateneo dopo aver verificato la sussistenza dell'adempimento di pubblicazione sui propri canali istituzionali necessaria per l'esecuzione di un compito di **rilevante interesse pubblico**, prima di procedere alla trasmissione di dati personali è tenuta a:

- con riguardo alla diffusione on line, sottrarre sempre e comunque i dati biometrici, genetici, relativi alla salute;
- con riguardo alle altre tipologie di dati di natura particolare e ai dati personali relativi a condanne penali e reati, verificare la sussistenza del presupposto

regolatorio derivante da norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale, che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, la finalità e il motivo, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

- verificare, caso per caso, il set di informazioni personali in chiaro che risulti minimo/limitato a quanto necessario rispetto alla finalità e nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti sulle specifiche materie;
- quindi, in entrambe le operazioni di trattamento (comunicazione e diffusione), verificare caso per caso se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

Capitolo 2 – mappature e misure di minimizzazione per il contemperamento tra <<trasparenza amministrativa>> e <<protezione dei dati personali>>

Principio di minimizzazione: <<dati personali adeguati, pertinenti e limitati>> a quanto necessario rispetto alla finalità di trasparenza amministrativa e per altre forme di pubblicità

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento europeo lettera c) I dati personali sono: "**adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati)**"

Il principio di minimizzazione era già stato sviluppato dal D. L.gs 196/2003 (Codice ante D.lgs 101/2018, all'art 3 e art. 11 lett. d)), dove si illustrava il "*principio di necessità del trattamento dei dati*" che imponeva il rispetto del principio di pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati. Entrambi gli articoli del sono stati abrogati con l'adeguamento del Codice al regolamento europeo (essendo inseriti in quest'ultimo).

Il principio di minimizzazione è stato affrontato recentemente anche dalla Suprema Corte di Cassazione, che a fine dicembre 2019 è intervenuta (con ordinanza n. 34113 del 19/12/2019) in materia di protezione dei dati personali, ribadendo in proposito il principio stabilito dall'art 5 lett. c) del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali, ossia che il trattamento dei dati richiede la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.²

Il riferimento normativo è costituito dall'art. 5, nel combinato disposto con l'art. 6 (*Liceità del trattamento*) e dell'art.25 (*Protezione dei dati fin dalla progettazione e*

² La Corte, nella motivazione, richiama in proposito il principio stabilito dall'art 5 lett. c) del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 c.d. principio di minimizzazione (prima previsto dall'art. 3 nonché dall'art. 11 lett. d del D. Lgs n. 196/2003).

Il ricorrente in Cassazione aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e ss D. Lgs n 196/2003, operata dalla Corte d'appello territoriale, in relazione alla cessione del credito della Banca ad un privato, ed alla diffusione a terzi di dati relativi al pignoramento dei beni del debitore.

In particolare, la Banca aveva segnalato la debitrice a soggetti privati "acquirenti di crediti" fornendo loro "dati sensibili" in ordine alla persona del debitore, alla situazione debitoria e all'abitazione della debitrice.

Nel caso di specie la Corte però ha ritenuto che la Banca non sia incorsa nella violazione della legge sulla privacy perché la stessa ha solo fornito, ai soggetti acquirenti del credito, informazioni riguardanti la debitrice funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria, l'ubicazione dell'immobile vincolato alla garanzia del credito, etc., dati necessari e che rispettano le finalità per cui sono stati raccolti.

Dunque la Cassazione rigetta il ricorso poiché il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dell'attività di recupero crediti è lecito purché avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti potendo essere comunicate informazioni riguardanti il debitore persona fisica funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria e l'ubicazione dell'immobile.

FONTE: Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 34113/19, depositata il 19 dicembre 2019.

protezione dei dati per impostazione predefinita) del Regolamento Europeo da cui si risale ai principi generali che il titolare del trattamento è tenuto a seguire nell'esecuzione del trattamento.

Il trattamento dei “dati personali” per essere lecito, quindi consentito, e conforme al regolamento europeo, sin dalla sua *progettazione* e per *impostazione predefinita* deve essere limitato ai soli dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati (art. 5, art. 25 par. 1); ma non solo: tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, per la *portata del trattamento*, il periodo di conservazione e l'accessibilità (art. 5, art. 25 par. 2).

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO



MINIMIZZAZIONE DEI DAT, DELLA PORTATA DEL TRATTAMENTO E DELLE SUE OPERAZIONI (RACCOLTA, TRASMISSIONE, CONSERVAZIONE)

Il richiamo alle finalità della raccolta rende necessario, di volta in volta, accertare quale sia lo scopo che il Titolare del trattamento (l'Ateneo nel suo complesso e nella sua articolazione) si prefigge al momento di richiedere i dati personali agli interessati, in quanto l'interesse pubblico (anche rilevante), l'obbligo legale o il consenso degli stessi interessati è, per l'appunto, legato ad un fine determinato ed esplicito: un utilizzo per obiettivi diversi risulterebbe eccedente e non pertinente.

Una raccolta di dati è eccedente quando risulta eccessiva, esagerata sotto il profilo quantitativo o, sotto il profilo qualitativo, ridondante negli attributi, oppure troppo vasta e fuori contesto rispetto alla funzione e al ruolo di chi raccoglie le informazioni; risulta non pertinente quando non si lega all'obiettivo da raggiungere, non serve per la finalità che si prestabilisce, in sintesi è superflua. Solo prendendo in considerazione lo scopo è, quindi, possibile stabilire se i dati raccolti rispettino le condizioni di liceità di cui all'art. 6 del GDPR (cioè se rispettino finalità determinate, esplicite e legittime) e se la loro raccolta sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo prefissato.

Prefissata la finalità, il principio di minimizzazione collegato alla portata del trattamento (e, quindi, alle sue operazioni componenti) si aggancia all'art. 2-ter del

Codice (*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*) che perimetra/limita il trattamento svolto da un ente pubblico, e in particolare le operazioni di comunicazione e diffusione: a) se costituito da una norma di legge o di regolamento o **Atti amministrativi generali**, o b) se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti, fermo restando che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, prescrivendo - con riferimento a questa quarta condizione (oltre a norma di legge, regolamento e atti generali) e sotto tale profilo di tutela, l'applicazione dell'art. 6 del regolamento europeo (condizioni base di liceità e correttezza).




L'art. 2-ter è stato modificato dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 (c.d. decreto capienze), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, *recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*. Per quanto attiene alla base giuridica dell'interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett e) del regolamento EU) la modifica oltre a espuntare dall'art. 2-ter, comma 1, alcuni limiti, eliminando le parole "esclusivamente" e "nei casi previsti dalla legge", sempre al comma 1, ha introdotto e affiancato alle due specifiche di liceità della *norma di legge o di regolamento* anche una terza fattispecie, quella degli <<*atti amministrativi generali*>>. Inoltre, con l'introduzione del comma 1-bis la modifica ha aggiunto una

quarta opzione di base giuridica complementare alle tre specifiche del comma 1, in un'ottica di *accountability* del titolare del trattamento: <<il trattamento (eseguito da una pubblica amministrazione) è consentito (quindi lecito) *se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento.*

Le <<quattro specifiche>> di liceità sono la base del trattamento delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, su di esse di basa anche l'esecuzione delle operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali.

- Riguardo alla modifica del comma 1, in linea molto generale e non priva di dubbi interpretativi data la non semplice ascrivibilità dell'<<*atto amministrativo generale*>> sia all'*atto normativo* – con carattere di generalità e astrattezza – sia all'*atto amministrativo* – destinato ad esplicare i propri effetti su un perimetro più specifico o su soggetti determinati – per atti amministrativi generali si tende ad indicare quegli atti con i quali le Pubbliche Amministrazioni stabiliscono criteri generali per la propria azione.
- In merito alla introduzione del comma 1-bis, una lettura combinata del Codice con il Regolamento Europeo porterebbe a ritenere che la dimostrazione (in *accountability*) dello svolgimento di un compito di legge o di un compito di interesse pubblico non può risolvere autonomamente la condizione di liceità richiesta dall'art. 6, par. 3, del GDPR. Pertanto, la quarta condizione di liceità introdotta nel comma 1-bis potrà essere legittimamente percorsa solo in presenza di un già compiuto quadro di configurazione, mappatura e regolazione del trattamento che, in ragione del principio di *accountability*, il titolare è tenuto ad eseguire, *ex ante (by design e by default)*, dimostrando di mantenere l'applicazione dei principi cardine del trattamento prescritti nell'artt. 5 e 25 del regolamento europeo, tra i quali in particolare quello di minimizzazione dei dati e della portata del trattamento rispetto alla finalità predeterminata, esplicita e

legittima. Si inserisce, pertanto, nel quadro normativo, un ulteriore presupposto di analisi e mappatura del trattamento e di minimizzazione della sua portata, a condizione che tale presupposto risulti, sulla base di un'analisi rigorosa, sempre documentato, coerente e contestualizzato con il quadro istituzionale di riferimento e con l'esercizio di un interesse pubblico (o di un pubblico potere) al quale si collega e dal quale discende.



In sintesi, il titolare del trattamento (quindi l'Ateneo nella sua complessiva articolazione anche amministrativa) dovrebbe coniugare l'esecuzione di un trattamento non esplicitamente ricompreso in una norma di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale ma ritenuto dallo stesso titolare necessario per attuare un interesse pubblico per esercitare un pubblico potere, con la documentata dimostrazione di aver progettato quel trattamento applicandone i principi fondamentali degli artt. 5 e 25 del regolamento europeo - *in primis* quello di minimizzazione dei dati, di limitazione della finalità e della conservazione: *conditio sine qua non* per la liceità e la correttezza dello stesso trattamento.

Finalità di trasparenza amministrativa e altre forme di pubblicità

Preliminarmente, considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, vanno distinte le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse (es.: pubblicità legale). In particolare, gli obblighi di diffusione/pubblicazione online di dati per finalità di "trasparenza" sono quelli indicati nel d. lgs. n. 33/2013.

Accanto a questi obblighi di comunicazione/pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a. – contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza – come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia).

In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Finalità di trasparenza amministrativa

Con il d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 intitolato "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati.

A tal fine, nel capo I dedicato ai "*principi generali*", la trasparenza è definita come "*l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*" (art. 1, comma 1).

Nel medesimo capo I è precisato che “oggetto del decreto” è l’individuazione degli obblighi di trasparenza **“concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”** e che *“tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7”* (art. 2, comma 1, e art. 3).

Si evidenzia, in proposito, che lo stesso legislatore, ai soli fini del campo di applicazione del decreto, definisce la “pubblicazione” come l’inserimento nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche previste nell’allegato al decreto stesso, dei documenti, delle informazioni e dei dati *“concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”* (art. 2, comma 2).

Da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel decreto legislativo n. 33/2013 è utilizzata la locuzione *“pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente”* – cfr. artt. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 43, 45, 46 e 48 – il riferimento è limitato agli “obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni” contenuti oltre che nel d. lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse.

La tipologia dei predetti obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni è schematicamente riassunta nell’allegato al d. lgs. n. 33/2013 che individua la “struttura delle informazioni sui siti istituzionali” e che precisa come la sezione dei siti istituzionali denominata “Amministrazione trasparente” deve essere organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto (cfr successivo paragrafo << Decreto Legislativo n. 33/2013 >>).

I principi e la disciplina di protezione dei dati personali – come previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del d. lgs. n. 33/2013) – devono essere rispettati anche nell’attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

Le operazioni di comunicazione e diffusione on-line di dati personali – così come definite dall’art. 2-ter del Codice - è lecita e consentita se ricorre una delle 4 specifiche descritte nello stesso articolo e illustrate nel precedente paragrafo. In ogni caso prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, non solo è necessario che le pubbliche amministrazioni verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo ma, anche in ragione del principio di minimizzazione, è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti di proporzionalità, non eccedenza, pertinenza, adeguatezza e limitazione rispetto alla finalità.

Anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione devono comunque *“rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”* (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013). I dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all’oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

È sempre vietata la diffusione di dati relativi alla salute. Si considerano dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati le informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici e alla vita sessuale.

Con riguardo alle altre tipologie di dati personali ricompresi nelle categorie particolari, il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili online deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche,

le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico.

Come ampiamente illustrato nel capitolo I al paragrafo Dati Super Personali, i dati particolari e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 33/2013 e artt. 5 e 25 del regolamento europeo).

Gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare, quando vengano in considerazione dati ricompresi nelle categorie particolari.

In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici. Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la propedeutica valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di dati di natura particolare e giudiziari, devono essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare "la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo" (cfr. art. 4, comma 1 e art. 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Accesso generalizzato

La nuova tipologia di accesso generalizzato, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”*, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Al riguardo, è raccomandato alle amministrazioni, in prospettiva di proattività, di valorizzare la possibilità di pubblicare informazioni anche diverse da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria se non relative a (o contenenti) dati personali, fermo restando, in caso di documenti relativi a (o contenenti) dati personali, il rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall’art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. 33/2013.

Il d.lgs. 33/2013 ha previsto infatti, all’art. 5-bis, comma 2, che l’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma, tra i quali rientra la *“protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia”*.

In proposito, con riferimento alle istanze di accesso generalizzato aventi a oggetto dati e documenti relativi a (o contenenti) dati personali, l’ufficio destinatario dell’istanza deve valutare, nel fornire riscontro motivato, se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arrechi (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia.

La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell’istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l’identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.

In tale contesto, devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 33/2013; tali motivazioni costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta agli uffici e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati di seguito.

Valutazione del “pregiudizio concreto”: principi di protezione dei dati

La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato – deve essere effettuato *«nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale [...]»*, ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell'ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati.

Il richiamo espresso alla disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali da parte dell'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013 comporta, quindi, che nella valutazione del pregiudizio concreto, si faccia, altresì, riferimento ai principi generali di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali.

In attuazione dei predetti principi, l'ufficio destinatario dell'istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale sempre scegliere le modalità di riscontro meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato (il soggetto cui si riferiscono i dati personali), privilegiando l'ostensione di documenti con l'omissione

dei dati personali in esso presenti, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali.

In tal modo, tra l'altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l'istanza senza dover attivare l'onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto «controinteressato» (art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013).

Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che l'accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalle p.a. *«allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico»* (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).

Di conseguenza, quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l'ufficio destinatario della richiesta dovrebbe accordare l'accesso parziale ai documenti, sempre oscurando i dati personali ivi presenti.

Valutazione del “pregiudizio concreto”: conseguenze della conoscibilità dei dati

Ai fini della valutazione del “pregiudizio concreto” vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 d.lgs. 33/2013).

Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali.

In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati. Analogamente, vanno tenuti in debito conto i casi in cui la conoscibilità di determinati dati personali da parte di chiunque possa favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente.

Per verificare l'impatto sfavorevole che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l'ufficio destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche:

- a) la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere;
- b) il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati.

Riguardo al profilo di cui alla precedente lettera a), la presenza di dati sensibili e/o giudiziari può rappresentare un indice della sussistenza del predetto pregiudizio, laddove la conoscenza da parte di chiunque che deriverebbe dall'ostensione di tali informazioni – anche in contesti diversi (familiari e/o sociali) – possa essere fonte di discriminazione o foriera di rischi specifici per l'interessato.

In linea di principio, quindi, andrebbe rifiutato l'accesso generalizzato a tali informazioni, potendo invece valutare diversamente, caso per caso, situazioni particolari quali, ad esempio, quelle in cui le predette informazioni siano state deliberatamente rese note dagli interessati, anche attraverso loro comportamenti in pubblico.

Analoghe considerazioni sull'esistenza del pregiudizio concreto possono essere fatte per quelle categorie di dati personali che, pur non rientrando nella definizione di dati sensibili e giudiziari, richiedono una specifica protezione quando dal loro utilizzo, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possano derivare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (si pensi, ad esempio, ai dati genetici, biometrici, di profilazione, sulla localizzazione o sulla solvibilità economica).

Tra gli altri fattori da tenere in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza del pregiudizio in esame, merita rilievo anche la circostanza che la richiesta di accesso generalizzato riguardi dati o documenti contenenti dati personali di soggetti minori, la cui conoscenza può ostacolare il libero sviluppo della loro personalità, in considerazione della particolare tutela dovuta alle fasce deboli.

Va considerato altresì che la sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali può verificarsi con maggiore probabilità per talune particolari informazioni – come ad esempio situazioni personali, familiari, professionali, patrimoniali – relative a persone fisiche destinatarie dell'attività amministrativa o intervenute a vario titolo nella stessa e che, quindi, non ricoprono necessariamente un ruolo nella vita pubblica o non esercitano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Valutazione del “pregiudizio concreto”: ragionevoli aspettative dell'interessato

Nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati.

Si tengano in considerazione, al riguardo, anche le “ragionevoli aspettative di confidenzialità” degli interessati riguardo a talune informazioni in possesso dei soggetti destinatari delle istanze di accesso generalizzato o la non prevedibilità delle

conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque di tali dati.

La “ragionevole aspettativa di confidenzialità” è un elemento che va sempre valutato in ordine a richieste di accesso generalizzato che possono coinvolgere dati personali riferiti a lavoratori o a altri soggetti impiegati a vario titolo presso l’amministrazione.

Altre finalità di pubblicità

Esistono casi e obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della pubblica amministrazione contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle previste in materia di trasparenza, come, fra l’altro, quelli volti a far conoscere l’azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli necessari a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell’efficacia, dichiarativa, notizia, comunicativa).

Il ragionamento eseguito per il trattamento con finalità di trasparenza trova sostanziale analoga applicazione anche per le operazioni di trasmissione finalizzate ad altre forme di pubblicità legale ed istituzionale, con la differenza che tali fattispecie non riconducibili a finalità di trasparenza, qualora comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall’oggetto del D. lgs. n. 33/2013 e dall’ambito di applicazione delle relative previsioni fra cui, in particolare, quelle relative all’accesso civico e ai relativi obblighi di pubblicazione (art. 5), all’indicizzazione (art. 4 e 9), al riutilizzo (art. 7), alla durata dell’obbligo di pubblicazione (art. 8) e alla trasposizione dei dati in archivio (art. 9), alla configurazione di una sezione dedicata sul portale istituzionale.

In analogia agli obblighi di pubblicità di dati personali per finalità di “trasparenza” le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, sono tenute a verificare quanto

previsto dal Codice e dal regolamento europeo con precipua attenzione ai dati di natura particolare e ai dati relativi a condanne penali o reati.

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo o ritenga ricorrere un interesse pubblico (non rilevante) che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario (tra le altre misure prescritte dall'art. 6 del regolamento europeo e dall'art. 2-ter del Codice) selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

Ciò pure in considerazione del fatto che, anche in tale ipotesi, i soggetti pubblici sono sempre tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (artt. 5 e 25 del regolamento europeo) ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati pseudo-anonimi che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (art. 25 del regolamento europeo).

Pertanto, anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto.


Il procedimento di selezione dei dati personali suscettibili di essere resi diffusi deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi di informazioni di carattere particolare e giudiziario. I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge (che configuri un interesse pubblico rilevante e che di per se configuri la liceità e la correttezza del trattamento) e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per svolgere l'attività istituzionale che non può essere adempiuta, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Anche per finalità di pubblicità legale e diverse dalla trasparenza resta, invece, del tutto vietata la diffusione di dati biometrici, genetici e relativi alla salute (art. 2-septies del codice).

Ciò significa, di conseguenza, che è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. A tale scopo, fin dalla fase di redazione degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione, nel rispetto del principio di adeguata motivazione, non dovrebbero essere inseriti dati personali "eccedenti", "non pertinenti", "non indispensabili" (e, tantomeno, "vietati"). In caso contrario, occorre provvedere, comunque, al relativo oscuramento,

Si pensi oltre al caso dei dati sensibili e giudiziari, a quelle informazioni delicate (come, ad esempio, agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio). Specie in tali casi – in analogia ai trattamenti per finalità di trasparenza amministrativa – può risultare utile menzionare i predetti dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure fare riferimento a delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

Diagramma di flusso per le operazioni di trasmissione on-line e interventi di minimizzazione



Situazioni di trattamento

Mappatura del rischio corruttivo.

La stima del livello di esposizione al rischio passa inevitabilmente dalla consapevolezza di come vengono svolte le attività amministrative e dalla conoscenza degli attori coinvolti. E' necessario precisare che, sebbene le tipologie di procedimento riferibili all'attività amministrativa svolta non mutino drasticamente nel tempo, altrettanto non vale per una serie di dati e informazioni che riguardano i procedimenti in esame inquadrati all'interno dell'organigramma e del funzionigramma di Ateneo, che invece si evolvono e che risulta indispensabile considerare, in forma aggiornata, sia in ottica di assolvimento degli obblighi normativi imposti in tema di trasparenza (art. 35 del d.lgs n.33/2013), sia per riorganizzare le attività amministrative, avendo come riferimento anche i processi e non solo i procedimenti. Per tali finalità, è stato implementato un sistema di mappatura che, partendo da una base di procedimenti "standard", comuni alle attività amministrative svolte dalle Università, permetta di raccogliere dati e informazioni in forma dinamica, con la possibilità quindi di avere un sistema sempre aggiornato all'esatta corrispondenza tra procedimenti e Organizzazione di riferimento. Il sistema adottato è dunque un sistema di mappatura dinamica di Procedimenti e Processi in grado di fornire non semplicemente un elenco di procedimenti e relative informazioni aggiornato alla data di conclusione della mappatura e, pertanto, soggetto ad obsolescenza inevitabilmente legata ai mutamenti organizzativi, bensì il mantenimento della corrispondenza tra Organizzazione e procedimenti, necessario non solo come assolvimento degli obblighi di trasparenza ma, soprattutto, per avviare processi organizzativi semplificati, utili alla transizione digitale e che risultano essere un tassello indispensabile per la riduzione del fenomeno corruttivo. Come testimoniato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), infatti, il fattore di correlazione lineare tra la classifica sulla corruzione redatta da Transparency International e la graduatoria dei paesi membri dell'Ue con il maggior grado di sviluppo digitale supera il 90%. Il sistema di mappatura, realizzato su piattaforma proprietaria e sviluppato interamente in-house [link:monipro.unime.it], tiene conto della

classificazione dei procedimenti sulla base delle specifiche in uso all'attuale sistema di protocollazione permettendo la tenuta sotto controllo dei processi amministrativi che risentono di continue variazioni e modifiche legate alla normale evoluzione dell'attività amministrativa, alle mutazioni di organigramma di Ateneo, ai cambi di responsabilità del personale coinvolto, agli aggiornamenti normativi e regolamentari, ecc. Inoltre, con la possibilità di mantenere il sistema costantemente allineato alla reale situazione organizzativa, si potrà procedere con approccio BPM (Business Process Management) applicato ai flussi documentali al fine di provvedere all'automazione di alcuni processi "routinari" che si traduce in evidenti benefici in termini di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa e, dunque, di efficienza e di efficacia dell'azione stessa anche in ottica anticorruptiva.

Il Sistema, dunque, per come implementato prevede:

1. Analisi e valutazione delle Aree di rischio e dei relativi processi e procedimenti presenti nel PIAO – sezione anticorruzione - corrente, delle misure adottate e, eventualmente, da adottare;
1. Confronto con procedimenti e processi mappati attraverso la piattaforma monipro.unime.it per verificare l'allineamento dei procedimenti e processi che insistono sulle aree di rischio con l'organigramma e funzionigramma di Ateneo;
2. Rilevamento di criticità, aggiornamento di dati e informazioni, valutazioni, analisi e classificazione del rischio, BPM, semplificazioni;
3. Predisposizione del nuovo modello per consultazione e successiva proposta di approvazione del nuovo PIAO – sezione anticorruzione.



Mappatura dei procedimenti amministrativi esistente eseguita ai sensi dell'art. 35 del d.lgs n. 33/2013 e ss.mm. (decreto trasparenza).

Sulla base della mappatura attraverso la piattaforma monipro.unime.it dei procedimenti amministrativi è stata eseguita un'analisi volta ad individuare i procedimenti basati o formati anche da dati personali oggetto, nel contesto di svolgimento delle operazioni di trattamento, di comunicazione e diffusione on-line.

Le colonne “Comunicazione on line” e “Diffusione on line” identificano i procedimenti che prevedono tali attività di informazione.

Per ognuno di essi è stato descritto il paradigma essenziale di trattamento: finalità, misure di minimizzazione, categorie dei soggetti interessati e dei destinatari.

In generale la presenza dell'operazione di diffusione – ad un numero indeterminato di utenti - è connessa alla finalità di trasparenza amministrativa o di pubblicità istituzionale quindi strumentale ad attuare un interesse pubblico verso la collettività; l'operazione di comunicazione è, in generale, connessa ad una finalità di carattere amministrativo, di notizia e di comunicazione ad un numero determinato di soggetti interessati.

Le situazioni di trattamento sono ricomprese nelle tabelle di minimizzazione relative alla comunicazione e diffusione per finalità di trasparenza e per altre forme di pubblicità istituzionale inserite nel capitolo 3.

Elenco procedimenti amministrativi mappati per finalità di trasparenza e protezione dei dati personali

	Procedimenti Amministrativi UNIME 2021					Progetto Obiettivo Trasparenza - Protezione Dati Personali			
						comunicazione on-line		Diffusione on line	
	Tipologia	ID	Class.	Procedimento	Struttura	si/no	Specifiche principali trattamento (finalità, soggetti, misure)	si/no	Specifiche principali trattamento (finalità, soggetti, misure)
1	Procedimento amministrativo	7098	I/2	Statuto di autonomia - Redazione, modifica e aggiornamento	Direzione Generale	no		no	
2	Procedimento amministrativo	7100	I/3	Regolamenti di Ateneo - Redazione, modifica e aggiornamento	Direzione Generale				
3	Procedimento amministrativo	7131	I/7	Autorizzazione a traslochi e spostamenti di archivio	D.A. Affari Generali				
			I/8	Accesso ai documenti amministrativi		si	Finalità di trasparenza; Minimizzazione su dati personali Soggetti_ Contro_ Interessati	no	
4	Procedimento amministrativo	7133	I/8		Tutti	si	Finalità comunicativa connessa alla gestione delle procedure elettorali; Minimizzazione dati soggetti elettorato attivo tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	si	Finalità di pubblicità legale e istituzionale. Minimizzazione dati soggetti elettorato passivo rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità
5	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7181	I/13	Consiglio Nazionale Studenti Universitari (CNSU) - Elezione dei rappresentanti	Rettorato				
6	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7182	I/13	Studenti nelle scuole di specializzazione - Elezione dei rappresentanti	Rettorato				
8	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7185	I/13	Organi regionali per il diritto allo studio - Elezione rappresentanza degli studenti	Rettorato				
9	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7186	I/13	Rettore - Elezione	Rettorato				
	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7187	I/13	Organi di Ateneo - Elezione delle rappresentanze del personale	Rettorato				
10									

11	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7188	I/13	Dottorato di ricerca - Elezione dei rappresentanti	Rettorato				
12	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7189	I/13	Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e Organizzazioni sindacali (OO.SS.) - Elezioni RSU e nomina dei nuovi componenti	Rettorato				
13	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7193	I/13	Organi di Ateneo - Elezione della rappresentanza degli studenti	Rettorato				
14	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7195	I/13	Organi ed enti esterni - Designazione, dimissioni e sostituzione di rappresentanti	Rettorato				Finalità di pubblicità Istituzionale. Minimizazione dati soggetti elettorato
15	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7233	I/16	Onorificenze	Rettorato			si	passivo rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità e/o specificati o derivabili dalle norme di settore.
16	Procedimento amministrativo	7241	I/16	Laurea ad honorem (honoris causa)	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
18	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7254	II/6	Senato Accademico - Elezione	Rettorato	si	Finalità amministrativa e comunicativa connessa alla gestione delle procedure elettorali; Minimizazione dati soggetti elettorato attivo tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	si	Finalità di pubblicità legale e istituzionale. Minimizazione dati soggetti elettorato passivo rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità e/o specificati o derivabili dalle norme di settore.
19	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7261	II/13	Nucleo di Valutazione - Nomina e dimissioni dei componenti	Rettorato				Finalità di trasparenza e pubblicità legale.
20	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7262	II/12	Collegio dei Revisori dei conti - Nomina e dimissioni dei componenti	Rettorato	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione delle procedure di designazione; Minimizazione dati soggetti candidati tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN.	si	Minimizazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza e/o specificati o derivabili dalle norme di settore.
21	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7263	II/14	Collegio di disciplina per i docenti - Nomina e dimissioni dei componenti	Rettorato				
22	Procedimento amministrativo	7265	II/16	Commissione di garanzia (Codice etico) - Nomina e dimissioni dei componenti	Rettorato				

24	Procedimento amministrativo	7280	III/2	Corsi di studio interateneo - Istituzione, modifica e aggiornamento	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	no (*)			
25	Procedimento amministrativo	7281	III/2	Corsi di studio (anche interdipartimentali) - Istituzione, modifica e disattivazione	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
26	Procedimento amministrativo	7283	III/2	Tirocini formativi attivi – TFA – Istituzione, attivazione, disattivazione	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
27	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7286	III/4	Corsi di specializzazione - Borse di studio	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	si	Finalità di trasparenza. Miniimizzazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza.
28	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7287	III/4	Scuola di specializzazione per le professioni legali - Istituzione, attivazione e disattivazione	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	no (*)			
29	Procedimento amministrativo	7291	III/5	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
30	Procedimento amministrativo	7298	III/5	Corsi di Alta formazione - Istituzione, attivazione e disattivazione	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
31	Procedimento amministrativo	7300	III/6	Dottorato di ricerca - Istituzione, attivazione e disattivazione	D.A. Ricerca Scientifica e Internazionaliz.				
32	Procedimento amministrativo	7309	III/7	Corsi speciali post lauream - Istituzione, attivazione e disattivazione	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
33	Procedimento amministrativo	7310	III/7	Corsi di perfezionamento, di alta formazione e di formazione permanente - Istituzione, attivazione e disattivazione	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
34	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7331	III/12	Premi e borse di studio post lauream	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di	si	Finalità di trasparenza. Miniimizzazione dati e limitazione dei tempi di diffusione

							comunicazione secondo criteri di attualità		secondo criteri di trasparenza.
35	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7346	III/13	Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN	D.A. Ricerca Scientifica e Internazionaliz.	no (*)			
36	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7351	III/13	Fondo per gli investimenti della ricerca di base - FIRB	D.A. Ricerca Scientifica e Internazionaliz.				
37	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7376	VII/1	Personale docente - Convenzione per il finanziamento per la copertura di posti per professore o ricercatore	D.A. O.G.R.U.				
38	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7378	III/13	Assegni di ricerca	D.A. Ricerca Scientifica e Internazionaliz.	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	si	Finalità di trasparenza. Miniimizzazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza.
39	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7410	III/13	Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti -	C.O.P. (Rettorato)				
40	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7426	III/13	Borsa di studio per mobilità esterna - Integrazione borsa Erasmus - Finanziamento fondi ministeriali	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
41	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7433	VII/4	Personale universitario - Attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa	Direzione Generale				
42	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7434	III/15	Personale tecnico amministrativo - Inserimento in convenzione con aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)	Direzione Generale				
43	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7435	VII/4	Personale universitario - Incarichi di direzione di struttura semplice o di alta specialità	Direzione Generale				
44	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7445	III/16	Spin off - Creazione di impresa ad alta tecnologia	D.A. Ricerca Scientifica e Internazionaliz.				

45	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7448	III/18	Premi di studio nell'ambito di accordi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo	D.A. Ricerca Scientifica e Internazionaliz.	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	si	Finalità di trasparenza. Minimizzazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza.
46	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7459	IV/1	Pignoramenti verso terzi aventi a oggetto trattamenti retributivi o altre forme di compensi al personale o a collaboratori	D.A. O.G.R.F.	si	Finalità di difesa/risarcitoria; Minimizzazione su dati personali Soggetti interessati_e Contro_Interessati	no	
47	Procedimento amministrativo	7463	IV/2	Atti di liberalità - Acquisizione beni mobili (beni mobili, beni mobili registrati, denaro e titoli)	Rettorato/Direzione Generale	no (*)			
48	Procedimento amministrativo	7487	V/2	Studenti - Immatricolazione studenti con titolo estero	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si	Finalità didattica e amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altre Accademie).	no	
49	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7488	V/2	Studenti - Corsi di studio a numero programmato - Selezione	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	no	
50	Procedimento amministrativo	7499	V/3	Studenti - Passaggi di corso	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si	Finalità didattica e amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altre Accademie o Enti).	no	
51	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7500	V/3	Studenti - Trasferimenti da e per altra Università (corsi di laurea ad accesso programmato)	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
52	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7503	V/2	Studenti - Seconda laurea (o successive) - Riconoscimento crediti carriera pregressa	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				

53	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7504	V/4	Studenti - Annullamento esame	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
54	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7505	V/4	Studenti - Procedimento disciplinare	Rettorato				
55	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7506	V/4	Studenti - Sospensione, interruzione e ripresa studi	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
56	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7513	V/4	Studenti - Riconoscimento attività lavorativa e altre attività sostitutive di stage	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
57	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7514	V/4	Studenti - Riconoscimento crediti di carriera di studenti decaduti o rinunciatari	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
58	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7518	V/5	Studenti - Recupero delle borse di studio	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
59	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7522	V/5	Studenti - Rimborso tasse	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
60	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7526	V/5	Studenti part-time - Collaborazioni	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	si	Finalità di trasparenza. Minimizzazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza.
61	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7548	V/8	Studenti - Decadenza	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				
62	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7549	V/8	Studenti - Riconoscimento del titolo accademico straniero	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si	Finalità didattica connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altre Accademie).	no	
63	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7553	V/8	Studenti - Rinuncia agli studi	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione				

64	Procedimento amministrativo	7554	V/8	Studenti - Conferimento laurea alla memoria	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si	Finalità di riconoscimento connessa alla gestione della procedura di conferimento; Minimizzazione dati soggetti richiedenti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	no	
65	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7557	V/9	Esame di Stato	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si	Finalità amministrativa e didattica connessa alla gestione della carriera e della procedura concorsuale; comunicazione tra titolati (es. Ordini professionali)	no	
66	Procedimento amministrativo	7563	VI/3	Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio – Redazione, modifica, aggiornamento	Direzione Generale	no			
67	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7565	VI/2	Consiglio di corso di laurea - Nomina delle rappresentanze elettive	Rettorato	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione delle procedure di nomina; Minimizzazione dati soggetti interessati tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN.	si	Finalità di pubblicità Istituzionale. Minimizzazione dati soggetti rappresentanti rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità
68	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7566	VI/2	Strutture di raccordo - Istituzione e organizzazione	Rettorato	no			
69	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7574	VI/3	Dipartimento - Direttore e vicario - Nomina, compiti, dimissioni	Rettorato	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione delle procedure di nomina; Minimizzazione dati soggetti interessati tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN.	si	Finalità di pubblicità Istituzionale. Minimizzazione dati soggetti rappresentanti rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità
70	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7575	VI/3	Consiglio di Dipartimento - Rappresentanti degli studenti	Rettorato				

71	Procedimento amministrativo	7576	VI/4	Strutture a ordinamento speciale - Istituzione e organizzazione	Rettorato	no			
72	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7579	VI/5	Scuole di specializzazione - Rappresentanti degli studenti	Rettorato	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione delle procedure di nomina; Minimizzazione dati soggetti interessati tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN.	si	Finalità di pubblicità Istituzionale. Minimizzazione dati soggetti rappresentanti rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità
75	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7584	VI/11	Centri di servizio, di ricerca, speciali e interuniversitari - Istituzione organizzazione, rinnovo e adesione	Rettorato	no			
76	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7585	VI/8	Centro di servizio - Organi - Nomina, compiti, dimissioni	Rettorato	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione delle procedure di nomina; Minimizzazione dati soggetti interessati tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN.	si	Finalità di pubblicità Istituzionale. Minimizzazione dati soggetti responsabili rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità
77	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7587	VI/11	Centri interuniversitari - Organi- Nomina, compiti, dimissioni nonché designazioni rappresentanze di Ateneo	Rettorato				
78	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7592	VI/9	Biblioteche - Organi- Nomina, compiti, dimissioni	Rettorato				
79	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7599	VI/11	Partecipazione a soggetti giuridici terzi (consorzi, società, ecc.)	D.A. O.G.R.F.	no			
80	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7601	VI/12	Fondazioni - Costituzione, adesione, designazione rappresentanti	D.A. O.G.R.F.	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione delle procedure di designazione; Minimizzazione dati soggetti interessati tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN.	si	Finalità di pubblicità Istituzionale. Minimizzazione dati soggetti responsabili rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità
81	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7603	VII/1	Personale tecnico amministrativo e dirigente - Concorso e selezione per il rapporto di lavoro a tempo determinato	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di necessità e attualità	si	Finalità di trasparenza. Minimizzazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza.
82	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7605	VII/1	Personale tecnico amministrativo e dirigente - Concorso e selezione per il	D.A. O.G.R.U.				

				rapporto di lavoro a tempo indeterminato				
83	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7609	VII/1	Ricercatori a tempo determinato - Valutazione comparativa	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di necessità e attualità	Finalità di trasparenza e pubblicità legale. Minimizazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza e/o specificati o derivabili dalle norme di settore..
84	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7610	VII/1	Personale docente - Abilitazione scientifica nazionale - ASN	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive o abilitanti; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di necessità e attualità	Finalità di pubblicità legale. Minimizazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri specificati o derivabili dalla norma di settore.
85	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7612	VII/1	Personale tecnico amministrativo - Avviamento a selezione numerica cat. B riservata ai disabili	D.A. O.G.R.U.			no
86	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7624	VII/2	Personale docente - Riammissione in servizio	D.A. O.G.R.U.		Finalità di comunicazione connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	no
87	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7626	VII/2	Personale tecnico amministrativo - Mobilità esterna intercompartimentale e compartimentale	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di necessità e attualità	Finalità di pubblicità legale. Minimizazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri specificati o derivabili dalla norma di settore.

88	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7631	VII/2	Personale tecnico amministrativo - Cessazione per limiti di età o di servizio	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità di comunicazione connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	no	
89	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7637	VII/2	Personale tecnico amministrativo - Riammissione in servizio	D.A. O.G.R.U.				
90	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7639	VII/2	Personale docente - Esonero dal servizio	D.A. O.G.R.U.				
91	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7640	VII/2	Personale tecnico amministrativo - Esonero dal servizio	D.A. O.G.R.U.				
92	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7641	VII/3	Personale docente - Distacco temporaneo	D.A. O.G.R.U.				
93	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7642	VII/3	Personale tecnico amministrativo - Comando in entrata	D.A. O.G.R.U.				
94	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7643	VII/4	Personale universitario - Cessazione dalla convenzione con aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)	D.A. O.G.R.U.	no			
95	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7644	VII/4	Personale docente - Inserimento in convenzione con aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dei professori e ricercatori universitari	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione e al mantenimento della convenzione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altre Aziende SSN).	no	
96	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7645	VII/4	Personale universitario - Variazione qualifica di equiparazione in convenzione con aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)	D.A. O.G.R.U.				
97	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7646	VII/4	Personale docente - Variazione del regime d'impegno (tempo pieno e tempo definito)	D.A. O.G.R.U.				
98	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7650	VII/4	Personale docente - Nulla osta per affidamenti fuori sede	D.A. O.G.R.U.				
99	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7652	VII/4	Personale docente - Opzione per il rapporto di lavoro esclusivo/non esclusivo dei professori e dei ricercatori in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)	D.A. O.G.R.U.				
100	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7660	VII/4	Personale docente - Incarichi esterni retribuiti - Anagrafe delle prestazioni	D.A. O.G.R.U.				

101	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7662	VII/4	Personale tecnico amministrativo - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale)	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	
102	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7669	VII/4	Personale docente - Afferenza ai dipartimenti	D.A. O.G.R.U.			
103	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7671	VII/5	Personale docente - Cambio settore scientifico-disciplinare e/o settore concorsuale	D.A. O.G.R.U.			
104	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7674	VII/5	Personale tecnico amministrativo - Progressione economica orizzontale - PEO	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di necessità e attualità	
105	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7733	VII/8	Personale universitario - Pensione di inabilità	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	
106	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7737	VII/8	Personale universitario - Ricongiunzione INPS ex gestione INPDAP	D.A. O.G.R.U.			
107	Procedimento amministrativo	7738	VII/8	Personale universitario - Prosecuzione volontaria di versamento contributivo ai sensi del D.Lgs. 184/1997 e D.Lgs. 564/1996	D.A. O.G.R.U.			
108	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7739	VII/8	Personale universitario - Conferimento dell'indennità di buonuscita (trattamento di fine servizio - TFS o trattamento di fine rapporto - TFR)	D.A. O.G.R.U.			
109	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7740	VII/8	Personale universitario - Pensione privilegiata	D.A. O.G.R.U.			
110	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7741	VII/8	Personale universitario - Trattamento di quiescenza (pensione)	D.A. O.G.R.U.			
111	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7750	VII/9	Personale universitario - Riconoscimento infermità dipendente	D.A. O.G.R.U.			

				da fatti di servizio - Equo indennizzo			
112	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7762	VII/11	Personale universitario - Aspettativa per mandato parlamentare (incompatibilità)	D.A. O.G.R.U.		
113	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7763	VII/11	Personale docente - Aspettativa per infermità	D.A. O.G.R.U.		
114	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7764	VII/11	Personale docente - Aspettativa per attività presso soggetti ed organismi operanti in sede internazionale (Collocamento fuori ruolo)	D.A. O.G.R.U.		
115	Procedimento amministrativo	7765	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Congedo per motivi di studio	D.A. O.G.R.U.		
116	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7766	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Congedo per la formazione	D.A. O.G.R.U.		
117	Procedimento amministrativo	7768	VII/11	Personale docente - Congedo per incarico di insegnamento nei Paesi in via di sviluppo - PVS	D.A. O.G.R.U.		
118	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7771	VII/11	Personale universitario - Congedo per assistenza a familiari disabili	D.A. O.G.R.U.		
119	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7772	VII/11	Personale docente - Aspettativa per motivi di famiglia	D.A. O.G.R.U.		
120	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7777	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa per incarico sindacale	D.A. O.G.R.U.		
121	Procedimento amministrativo	7778	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa per passaggio ad altra amministrazione	D.A. O.G.R.U.		
122	Procedimento amministrativo	7779	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Congedo per maternità e per paternità	D.A. O.G.R.U.		
123	Procedimento amministrativo	7780	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Congedo per adozione internazionale	D.A. O.G.R.U.		
124	Procedimento amministrativo	7789	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa (Incarico elettivo, ecc.)	D.A. O.G.R.U.		

125	Procedimento amministrativo	7790	VII/11	Personale docente - Aspettativa per studio e ricerca scientifica (non solo anno sabbatico)	D.A. O.G.R.U.						
126	Procedimento amministrativo	7791	VII/11	Personale docente - Aspettativa per maternità e per paternità	D.A. O.G.R.U.						
127	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7792	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa per dottorato o borsa di studio	D.A. O.G.R.U.						
128	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7794	VII/11	Personale universitario - Applicazione legge 104/1992	D.A. O.G.R.U.						
129	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7799	VII/11	Personale docente - Congedo per adozione internazionale	D.A. O.G.R.U.						
130	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7801	VII/11	Personale docente - Aspettativa per direzione istituti extrauniversitari	D.A. O.G.R.U.						
131	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7805	VII/13	Personale docente - Procedimento disciplinare	Rettorato						
132	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7807	VII/13	Personale tecnico amministrativo - Valutazione annuale delle prestazioni (performance)	Rettorato/Direzione Generale						
133	Procedimento amministrativo	7827	VIII/1	Mutui per l'acquisizione di beni immobili	D.A. O.G.R.F.				no (*)		
134	Procedimento amministrativo	7855	VIII/3	Bilancio consolidato	D.A. O.G.R.F.						
135	Procedimento amministrativo	7859	VIII/3	Conto annuale del personale (per Ragioneria Generale dello Stato - RGS)	D.A. O.G.R.F.						
136	Procedimento amministrativo	7860	VIII/3	Bilancio pluriennale (Piano economico-finanziario pluriennale - Consuntivo)	D.A. O.G.R.F.						
137	Procedimento amministrativo	7870	VIII/3	Bilancio unico di previsione - Budget - annuale e pluriennale, predisposizione e aggiornamento in corso d'anno, anche con variazioni e assestamenti	D.A. O.G.R.F.						
138	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7902	IX/1	Affidamento incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sotto soglia (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudi,	D.A. Attività Ngoziale						

				attività collegate e collaterali)					
139	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7905	IX/1	Aggiudicazione appalti di lavori sotto soglia	D.A. Attività Negoziale				
140	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7906	IX/1	Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici	D.A. Servizi Tecnici				
141	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7907	IX/1	Affidamento di appalti relativi a lavori di costruzione di nuove opere edilizie mediante procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione	D.A. Attività Negoziale				
142	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7911	IX/2	Affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	D.A. Attività Negoziale				
143	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7920	IX/2	Affidamento incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sopra soglia mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	D.A. Attività Negoziale				
144	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7921	IX/2	Affidamento appalti mediante procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	D.A. Attività Negoziale				
145	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7930	IX/3	Sorgenti radiogene - Nomina dei preposti	Rettorato	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione delle procedure di nomina; Minimizzazione dati soggetti interessati tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN.		
146	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7935	IX/3	Radioprotezione - Nomina esperto qualificato	Rettorato				
147	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7937	IX/3	Servizio di prevenzione e protezione - Nomina responsabile e addetti locali	Direzione Generale	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione delle procedure di nomina; Minimizzazione dati soggetti interessati tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN.	si	Finalità di pubblicità legale e istituzionale. Minimizzazione dati soggetti responsabili rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità e/o

									specificati o derivabili dalle norme di settore.
148	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7942	IX/3	Sicurezza - Nomina addetti all'emergenza	Direzione Generale				no
149	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7943	IX/3	Sicurezza - Nomina addetti primo soccorso	Direzione Generale				no
150	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7961	X/2	Beni immobili - Locazione attiva	D.A. Attività Negoziabile	no (*)			
151	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7962	X/3	Beni immobili - Alienazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	D.A. Attività Negoziabile				
152	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7963	X/3	Individuazione contraente mediante gara ad evidenza pubblica per contratti attivi (alienazione beni mobili)	D.A. Attività Negoziabile				
153	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7964	X/3	Beni mobili - Alienazione beni mobili mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	D.A. Attività Negoziabile				
154	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7965	X/3	Individuazione contraente mediante gara ad evidenza pubblica per contratti attivi (alienazione beni immobili)	D.A. Attività Negoziabile				
155	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7967	X/3	Beni immobili - Permuta	D.A. Attività Negoziabile				
156	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7971	X/4	Appalto di fornitura di beni mediante procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione	D.A. Attività Negoziabile				
157	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7973	X/4	Individuazione del concessionario di servizi	D.A. Attività Negoziabile				
158	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7987	X/4	Appalto di servizi mediante procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione	D.A. Attività Negoziabile				
159	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7988	X/4	Affidamento di esecuzione di servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando	D.A. Attività Negoziabile				
160	Procedimento D.Lgs. 33/2013	7996	X/4	Acquisizione di servizi pubblici sotto soglia	D.A. Attività Negoziabile				

161	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8013	X/4	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	D.A. Attività Negoziale				
162	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8025	X/8	Comodato relativo ad attrezzature - Inventario	Rettorato				
164	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8036	I/8	Accesso civico	Tutti	si	Finalità di trasparenza; Minimizzazione su dati personali Soggetti_ Contro_ Interessati	si	Finalità di trasparenza. Minimizzazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza.
165	Procedimento amministrativo	8037	I/8	Accesso ai documenti - Ricorso al soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia (c.d. "super-responsabile")	Tutti	si		no	
166	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8039	VII/4	Personale tecnico amministrativo - Incarichi interni	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità comunicativa interna; Minimizzazione dati soggetti interessati tramite trattamento in chiaro in VPN.	si	Finalità di trasparenza. Minimizzazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza.
167	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8040	VII/4	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa e di conferimento incarico connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN.	no	
168	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8041	VII/3	Personale tecnico amministrativo - Comando in uscita	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolari (es. altri Enti).		
169	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8042	VII/1	Personale docente - Chiamata di professori mediante procedure comparative e valutative	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità di reclutamento e amministrativa connessa alla gestione delle procedure comparative e valutative; Minimizzazione dati soggetti partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	si	Finalità di pubblicità legale e istituzionale. Minimizzazione dati soggetti partecipanti rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità e/o specificati o derivabili dalle norme di settore.

170	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8045	VII/5	Personale docente e ricercatore - Conferma in ruolo (a esaurimento)	D.A. O.G.R.U.	si			
171	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8047	VII/3	Personale docente - Mobilità interateneo di professori e di ricercatori (interscambio accademico)	D.A. O.G.R.U.	si	no		
172	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8049	VII/11	Personale docente - Aspettativa per borse di studio, assegni o altre sovvenzioni dell'Unione Europea o internazionali	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).		
173	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8051	I/16	Personale docente - Conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, nonché di altre onorificenze	Rettorato	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	si	Finalità di pubblicità legale e istituzionale. Minimizazione dati soggetti docenti emeriti rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità e/o specificati o derivabili dalle norme di settore.
174	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8052	VII/7	Personale universitario - Infortunio sul lavoro - Indennizzo	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità di tutela e indennizzo connessa alla gestione della procedura di gestione dell'infortunio ; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	no	
175	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8055	VII/1	Tecnologo di ricerca - Concorsi e selezioni a tempo determinato	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità di reclutamento e amministrativa connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizazione dati soggetti partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	si	Finalità di trasparenza. Minimizazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza.
176	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8056	VII/4	Personale tecnico amministrativo - Autorizzazione/nulla osta per incarichi esterni retribuiti	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione delle procedure di autorizzazione e assegnazione beneficio; Minimizazione dati soggetti partecipanti tramite trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di		

177	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8058	VII/6	Personale universitario - Benefici economici e sussidi (asili nido, spese sanitarie ed educative, ecc.)	D.A. O.G.R.U.	si	comunicazione secondo criteri di attualità			
178	Procedimento amministrativo	8063	VII/5	Personale tecnico amministrativo - Riduzione servizio lavorativo personale con disabilità	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di necessità e attualità	no		
179	Procedimento amministrativo	8064	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Permessi di studio (ex 150 ore)	D.A. O.G.R.U.	si				
180	Procedimento amministrativo	8070	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Congedo per motivi di famiglia, di studio, di formazione e per servizio all'estero del coniuge	D.A. O.G.R.U.	si			Finalità amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	
181	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8083	III/13	Progetto Erasmus+ mobilità degli studenti in uscita - Procedura selettiva dei beneficiari	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si			Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	
182	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8084	III/14	Progetto Erasmus+ e accordi bilaterali di mobilità degli studenti in entrata - Procedura selettiva beneficiari	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si				
183	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8085	III/13	Progetto Erasmus+ mobilità STT e STA - Procedura selettiva dei beneficiari	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si				
184	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8112	IX/3	Sicurezza - Piano generale di Sicurezza per l'Ateneo	Rettorato	no(*)				
185	Procedimento amministrativo	8119	III/2	Percorsi abilitanti speciali - PAS - Istituzione, attivazione, gestione	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	no				
187	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8122	III/13	Progetti di ricerca di Ateneo	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	no				
188	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8156	V/5	Studenti - Esonero tasse	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si	Finalità didattica e amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altre Accademie o Enti).	no		

189	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8178	VII/2	Personale docente - Assunzione professori e ricercatori universitari a tempo determinato	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità di reclutamento e amministrativa connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	si	Finalità di trasparenza e pubblicità legale. Miniimizzazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza e/o specificati o derivabili dalle norme di settore.
190	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8179	VII/2	Personale docente - Decadenza dal servizio	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa e di comunicazione connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	no	
191	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8184	VII/8	Personale universitario - Riscatto ai fini della buonuscita	D.A. O.G.R.U.	si			
192	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8204	X/2	Beni immobili - Locazione passiva	D.A. Servizi Tecnici	no(*)			
193	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8206	VII/1	Personale docente - Chiamata diretta	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	si	Finalità di pubblicità legale e istituzionale. Miniimizzazione dati soggetti partecipanti rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità e/o specificati o derivabili dalle norme di settore.
194	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8207	VII/1	Personale docente - Chiamata per chiara fama	D.A. O.G.R.U.				
195	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8224	VII/2	Rientro dei cervelli	D.A. O.G.R.U.				
196	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8226	VII/5	Personale docente - Svolgimento attività accademica presso altra sede per convenzione interateneo	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	no	
197	Procedimento amministrativo	8261	VII/6	Personale tecnico amministrativo - Contrattazione integrativa - Costituzione e certificazione dei fondi per il trattamento accessorio	D.A. O.G.R.F.	no(*)		no	

198	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8272	VII/4	Personale tecnico amministrativo - Telelavoro	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti interessati partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di necessità e attualità	no	
199	Procedimento amministrativo	8283	V/2	Studenti - Accesso degli studenti stranieri ai corsi di laurea (prova di lingua italiana)	D. A. Servizi Didattici e Alta Formazione	si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive; Minimizzazione dati soggetti partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	no	
200	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8337	VII/1	Ricercatori a tempo indeterminato - Trasferimento	D.A. O.G.R.U.	si	Finalità amministrativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	no	
201	Procedimento D.Lgs. 33/2013	8374	X/4	Appalto di servizi mediante procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione	D.A. Attività Negoziale	no(*)		no	
202	Procedimento amministrativo	8382	I/4	Stemma, gonfalone e sigillo	Rettorato				

				Dottorato di Ricerca – Selezione per l'ammissione ai corsi		si	Finalità amministrativa e di pubblicità connessa alla gestione delle procedure selettive e assegnazione borse ivi compresi gli scorrimenti; Minimizzazione dati soggetti partecipanti tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	si	Finalità di trasparenza. Minimizzazione dati e limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di trasparenza.	
				Dottorato di Ricerca – Gestione della carriera dottorandi (gestione tasse, sospensioni, maggiorazione, rinunce, attività assistenziale, passaggi d'anno)		si	Finalità amministrativa, didattica e di ricerca connessa alla gestione della carriera; Minimizzazione dati soggetti elettorato attivo tramite codifica o trattamento in chiaro in VPN. Limitazione dei tempi di comunicazione secondo criteri di attualità	no		
				Dottorato di Ricerca – Accordi internazionali per Tutela di tesi		si				
				Dottorato di Ricerca – Esami finali		si				
				Dottorato di Ricerca – Conferme titolo del Dottorato da parte di altre Amministrazioni/Enti		si	Finalità comunicativa connessa alla gestione della carriera; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).			
				Dottorato di ricerca - Gestione contabile, budget, variazioni, assestamenti e storni (U-Gov, U-Budget e piattaforma Athena)						
				Dottorato di Ricerca – Gestione delle informazioni Banche Dati Dottorati di ricerca e raccordo con Ufficio di Statistica dell'Ateneo (dati Esse3, CSA, ANS e ANS_PL..)						
				Dottorato di ricerca – Honoris Causa		si	Finalità connessa alla gestione dell'assegnazione; comunicazione tra titolati (es. altri Enti).	si	Finalità di pubblicità legale e istituzionale. Minimizzazione dati soggetti rispetto alla finalità; limitazione dei tempi di diffusione secondo criteri di attualità e/o specificati o derivabili dalle norme di settore.	

Decreto Legislativo n. 33/2013

Obblighi di diffusione on line per finalità di trasparenza e divieti di diffusione e rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e necessità di trattamento

Devono intendersi obblighi di diffusione on line di dati per “finalità di trasparenza”, quelli indicati nel d.lgs. 33/2013, in quanto aventi ad oggetto "*informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*".

Non possono essere diffusi on line, per “finalità di trasparenza”, dati personali ulteriori non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge, di regolamento, da atto amministrativo generale o la cui diffusione non è necessaria ad attuare un interesse pubblico.

L'eventuale diffusione on line di dati, informazioni e documenti, che non si abbia l'obbligo di diffondere, è perciò legittima solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti" (art. 7-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013).

Come già ampiamente ribadito, l'attività di diffusione on line dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve inoltre avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del regolamento, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; necessità e minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento (artt. 24 e 25 del regolamento europeo).

In particolare, gli uffici dovranno ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità sottese agli obblighi di trasparenza possono essere realizzate pubblicando dati anonimi o adottando altri accorgimenti che permettano di identificare l'interessato solo in caso

di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) del regolamento europeo).

Per rendere effettivamente "anonimi" i dati diffusi on line occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possano consentire l'identificazione anche a posteriori.

Il d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

I dati personali che esulano la finalità di trasparenza non devono essere inseriti negli atti e nei documenti che formeranno oggetto di diffusione on line; in caso contrario, occorre provvedere, comunque, prima della diffusione on line, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti, ovvero non indispensabili se si tratti di informazioni sensibili e giudiziarie.

Pertanto, è necessario porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali, "particolari" e "giudiziari", da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a diffusione on line.

Gli obblighi di diffusione on line di cui al d.lgs. 33/2013 riguardano dati personali diversi dalle categorie di dati particolari di cui all'art. 9 e all'art. 10 del GDPR (dati "particolari" e "giudiziari"), fermi restando i limiti alla diffusione ed all'accesso alle informazioni di cui all'art. 24, cc. 1 e 6 della legge 241/1990 e di ulteriori vigenti norme imperative.

I dati "particolari" e "giudiziari" sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere on line tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto necessari per svolgere l'attività istituzionale che non può essere adempiuta, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 2-sexies del d.lgs. 196/2003).

Resta, invece, del tutto vietata la diffusione on line di dati genetici, biometrici e relativi alla salute (art. 2-septies, comma 8, del d.lgs. 196/2003).

L'art. 26, ultimo comma, d.lgs. 33/2013, inoltre, così recita: *“E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”*.

Ad integrazione delle previsioni esplicite di cui agli articoli di legge citati, inoltre, non può ritenersi legittimo diffondere on line informazioni quali, ad esempio, l'indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale), o altri dati, sia pure non sensibili o giudiziari, ma comunque eccedenti la legittima e specifica finalità di trasparenza perseguita.

Pertanto, con particolare riferimento ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza ed ai procedimenti preordinati alle concessioni, in relazione ai quali è stato introdotto l'obbligo di diffondere on line, tra l'altro, i curricula dei destinatari nonché, ove previsto, anche le dichiarazioni dei medesimi ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a:

- verificare che gli atti procedimentali preordinati (ad es. bandi di procedure selettive), rientranti nelle rispettive competenze, contengano o abbiano contenuto una specifica idonea informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo, circa il trattamento dei dati conferiti dagli stessi interessati nei curricula o nelle dichiarazioni sostitutive ai fini della diffusione on line; ove l'informativa non sia stata a suo tempo introdotta in tali atti, perché trattasi di procedimenti incardinati in epoca antecedente all'introduzione dell'obbligo di pubblicazione in oggetto, la stessa potrà essere fornita all'atto della richiesta all'interessato volta all'acquisizione del curriculum da pubblicare o della dichiarazione di cui sopra, all'uopo anche utilizzando una formulazione analoga alla seguente che si propone: *“Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa la S.V. che questa Università è titolare del trattamento dei*

dati personali dalla S.V. conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto del citato regolamento europeo ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. XX del d.lgs. 33/2013. I dati potranno essere utilizzati e conservati esclusivamente per gli adempimenti di legge correlati all'affidamento dell'incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio a tali fini. I dati saranno trattati dall'Università, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell'informativa completa pubblicata sul sito dell'Università. La S.V. è informata che potrà comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, verificare i propri dati personali raccolti dal Titolare e farli correggere, aggiornare o cancellare rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati (inserire dati di contatto del DPO). La S.V. è informata che in caso di inosservanza del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali";

- valutare - ove si tratti di procedimenti già conclusi, per i quali non sia acquisito un curriculum vitae dell'interessato conforme a quanto prescritto dall'art. 4 e dall'art. 5 del regolamento europeo e dall'art. 26 d.lgs. 33/2013 al fine della diffusione on line - l'opportunità di diffondere il curriculum acquisito agli atti della procedura, omettendovi d'ufficio le informazioni eccedenti e non pertinenti eventualmente ivi riportate, ovvero a richiedere all'interessato di produrre tempestivamente all'amministrazione un curriculum conforme ai predetti requisiti. Si tenga conto, in proposito, che in ogni caso la produzione di un curriculum vitae da parte dell'interessato per la finalità di diffusione on line non esime l'amministrazione dalla verifica dei predetti requisiti di conformità, in quanto non si verte in ipotesi di trattamento dei dati personali basato sul consenso scriminante dell'interessato; si deve pertanto comunque procedere prima della diffusione ad oscurare, ove presenti, tutti i dati eccedenti (es.: residenza, indirizzo di posta elettronica personale, telefono personale, firma autografa, foto, etc.);

- introdurre, per quanto concerne le nuove procedure, nei rispettivi bandi una clausola apposita in virtù della quale agli interessati sia richiesto di far pervenire, oltre al curriculum vitae richiesto per la partecipazione, una seconda versione del curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall'art. 4 e dall'art. 5 del regolamento europeo e dall'art. 26 d.lgs. 33/2013 al fine della diffusione on line, e contrassegnando tale curriculum per la destinazione "ai fini della diffusione on line". Anche in questa ipotesi, si tenga conto che in ogni caso la produzione di un curriculum vitae da parte dell'interessato per la finalità di diffusione on line non esime l'amministrazione dalla verifica dei predetti requisiti di conformità, in quanto non si verte in ipotesi di trattamento dei dati personali basato sul consenso scriminante dell'interessato; si deve pertanto comunque procedere prima della diffusione ad oscurare, ove presenti, tutti i dati eccedenti (es.: residenza, indirizzo di posta elettronica personale, telefono personale, firma autografa, foto, etc.);
- verificare l'avvenuto adeguamento, ai fini degli adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013, della apposita modulistica resa eventualmente disponibile agli interessati per la produzione dei curricula e per le suesposte dichiarazioni (modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), in modo da rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e non ostensibili i dati sensibili o giudiziari, eventualmente inclusi in antecedente documentazione correlata al procedimento (riportando nella suddetta modulistica anche una sintetica informativa ai fini dell'art. 13 del regolamento europeo e ivi richiamando la più estesa informativa presentata nel bando).

Indicizzazione nei motori di ricerca

L'art. 9 del d.lgs. 33/2013 stabilisce che "*Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"*".

L'obbligo di indicizzazione nei motori generalisti durante il periodo di diffusione on line obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza da collocarsi nella "sezione "Amministrazione trasparente"", con esclusione di altri dati che si ha l'obbligo di diffondere per altre finalità di pubblicità diverse da quelle di "trasparenza".

Sono, fra l'altro, espressamente sottratti all'indicizzazione i dati sensibili e i dati giudiziari al cui riguardo anzi la legge prevede, al contrario, che debbano essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitarne "la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo" (cfr. art. 4, comma 1 e art. 7, d.lgs. 33/2013).

A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità on line tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento all'inserimento di *metatag noindex e noarchive* nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al *Robot Exclusion Protocol*. Occorre avere presente, comunque, che tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste e sulla base di specifica segnalazione dell'indirizzo del/dei link da rimuovere a ciascuno dei principali motori di ricerca nei quali sia presentato, quali Google, Bing, Yahoo Search, Baidu, Yandex, DuckDuckGo, Excite, Aol Search, Lycos, HotBot, Ecosia, Ixquick, Qwant, WebCrawler, Ask, Virgilio, Arianna, Istella, Libero).

Occorre evitare infatti, ove possibile, la reperibilità dei dati personali da parte dei motori di ricerca esterni, stante il pericolo di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni restituite dal motore di ricerca, secondo una

logica di priorità di importanza del tutto sconosciuta, non conoscibile e non modificabile dall'utente.

Pertanto, è opportuno privilegiare funzionalità di ricerca interne al sito web, poiché in tal modo si assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla diffusione on line, garantendo, al contempo, la conoscibilità sul sito istituzionale delle informazioni che si intende mettere a disposizione.

Qualità dei dati diffusi

L'art. 6 del d.lgs. 33/2013 sancisce che *"Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità"* e che *"L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti"*.

Tale previsione deve essere interpretata anche alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali, per cui si devono diffondere on line soltanto dati personali esatti, aggiornati e contestualizzati (art. 5 del regolamento europeo).

Le amministrazioni devono quindi, non solo controllare l'attualità delle informazioni diffuse, ma anche modificarle o aggiornarle opportunamente, quando sia necessario all'esito di tale controllo e ogni volta che l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi abbia interesse, l'integrazione (artt. 12 e 16 del regolamento europeo).

Periodo di diffusione dei dati

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di diffusione on line obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di diffusione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, dello stesso d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale i dati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Decorsi detti termini, i relativi dati possono essere oggetto di accesso generalizzato (art. 5 d.lgs. 33/2013).

Per l'elenco esaustivo delle informazioni oggetto di diffusione on line obbligatoria e dei rispettivi periodi di diffusione si fa rinvio all'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1310/2016 disponibile all'indirizzo web:

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All_new.xls.

Accessibilità e riutilizzo dei dati

L'art. 7 del d.lgs. 33/2013 prevede che "I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".

La disposizione sopra citata persegue lo scopo di non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per la fruizione – e, quindi, per la visualizzazione – dei file contenenti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Infatti, il "formato di tipo aperto" è "un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi" (art. 68, comma 3, lett. a, del d.lgs. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, "CAD").

Con riferimento ai dati personali si rappresenta, quindi, che l'obbligo di diffusione on line in "formato di tipo aperto" non comporta che tali dati, pubblicati sui siti web istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, siano anche "dati di tipo aperto" nei termini definiti dal CAD: il concetto di "formato di tipo aperto" è diverso da quello di "dato di tipo aperto" che attiene, invece, più propriamente alla disponibilità unita alla riutilizzabilità del dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato (art. 52, comma 2 e art. 68, comma 3, lett. b), del CAD).

Il libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali oppure documenti che contengono dati opportunamente aggregati e resi anonimi.

In altri termini, il fatto che taluni dati personali debbano essere diffusi on line per "finalità di trasparenza" non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì impone agli uffici chiamati a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di determinare – qualora intendano rendere i dati riutilizzabili – se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del "principio di finalità".

In particolare, in attuazione del principio di finalità, il riutilizzo dei dati personali diffusi on line per "finalità di trasparenza" del d.lgs. 33/2013 non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente (art. 7 del d.lgs. 33/2013, art. 6, comma 1, lett. b), direttiva 95/46/CE; art. 11, comma 1, lett. b, del d.lgs. 196/2003; art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR).

Pertanto, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali diffusi on line in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e di ridurre i rischi di

loro usi indebiti, è opportuno inserire nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale un alert generale con cui si informi il pubblico che <<*dati personali ivi pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali"*>>; le strutture che procedono alla pubblicazione di dati personali per "finalità di trasparenza" sui rispettivi siti dovrebbero pubblicarvi un analogo alert.

Dal punto vista tecnico, è importante considerare con attenzione quali accorgimenti tecnologici possono essere messi in atto per ridurre i rischi di usi impropri dei dati personali resi disponibili on line e delle conseguenze negative che possono derivarne agli interessati.

In questo quadro devono essere privilegiate modalità tecniche di messa a disposizione dei dati a fini di riutilizzo che consentano di controllare gli accessi a tali dati da parte degli utilizzatori (ad es., intranet, ovvero sezione internet ad accesso riservato e selettivo), e che impediscano la possibilità di scaricare o di duplicare in maniera massiva e incondizionata le informazioni rese disponibili (ad es., captcha), nonché l'indiscriminato utilizzo di software o programmi automatici.

Fattispecie e casi di studio

Obblighi di diffusione on line della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 d.lgs. 33/2013 riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, o di governo, occorre diffondere on line i seguenti documenti:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni dei redditi limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Si ricorda che non possono essere diffusi on line i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui al predetto art. 14 d.lgs. n. 33/2013.

Ai fini dell'adempimento relativo alla diffusione on line di copia della dichiarazione dei redditi dell'interessato, è necessario oscurare alcune informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione delle predette situazioni patrimoniali (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione), nonché di quelle dalle quali si possano desumere dati particolari come informazioni relative a:

- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;
- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;

- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;
- scelta per la destinazione dell'otto per mille;
- scelta per la destinazione del cinque per mille.

Obblighi di diffusione on line concernenti corrispettivi e compensi

Per quanto riguarda gli obblighi di diffusione on line concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza formano, tra gli altri, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 33/2013:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

In merito al punto d) risulta proporzionata la diffusione on line del compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti anche variabili della retribuzione.

Risulta invece eccedente riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore, come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (ad es., i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti).

Obblighi di diffusione on line dei curricula professionali

La normativa in materia di trasparenza prevede di rendere visibili al pubblico, rispetto a taluni soggetti, alcune informazioni concernenti il percorso di studio e le esperienze professionali rilevanti nella forma del curriculum vitae.

In particolare, è prevista la diffusione on line dei curricula:

- a) dei titolari di incarichi di indirizzo politico;
- b) dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati;
- c) di coloro che ricoprono posizioni dirigenziali, anche esterne all'Ateneo, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
- d) dei titolari di incarichi di posizioni organizzative;
- e) dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
- f) dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;
- g) dei destinatari di vantaggi economici.

L'obbligo di diffusione on line del curriculum non può comportare la diffusione di dati eccedenti e non pertinenti alle finalità perseguite dalla normativa in materia di trasparenza. Pertanto, l'Ateneo, prima di diffondere on line sul sito istituzionale i curricula, deve operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti.

Non devono quindi essere diffusi dati non pertinenti, quali ad esempio:

- data di nascita;
- residenza;
- domicilio;
- codice fiscale;
- indirizzo civico;
- utenze di telefonia fissa o mobile;
- indirizzo di posta elettronica privato.

Al fine di ridurre il rischio dei cosiddetti furti di identità, si consiglia, inoltre, di oscurare le firme autografe in calce ai curricula.

Obblighi di diffusione on line concernenti i provvedimenti amministrativi

Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013, l'amministrazione diffonde on line e aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Oggetto di diffusione on line obbligatoria ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013) saranno, quindi, gli elenchi dei provvedimenti (delibere, decreti, ecc.) adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

Si precisa che per i verbali degli organi collegiali non esiste obbligo di diffusione on line ai sensi del d.lgs. 33/2013. Tuttavia, per quanto concerne l'accesso a detti verbali, questo deve essere sempre consentito ai membri degli Organi Collegiali (come più

volte ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa: v., in particolare, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2423); inoltre, tali documenti sono accessibili nelle forme e nei limiti dell'accesso generalizzato (art. 5, comma 2, e dell'art- 5-bis d.lgs. 33/2013) e dell'accesso documentale (artt. 22-25 l. 241/1990).

Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di pubblicare nel proprio sito istituzionale documenti non soggetti all'obbligo di pubblicazione per trasparenza (d.lgs. n. 33/2013), procedendo però preventivamente all'oscuramento o all'anonimizzazione degli eventuali dati personali in essi presenti (art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

Obblighi di diffusione on line e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari

L'art. 26, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 prevede l'obbligo di diffusione on line degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 di importo superiore ai 1.000 €. Il comma 3 del medesimo articolo, aggiunge che tale diffusione rappresenta condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzione di importo complessivo superiore a 1.000 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Pertanto, è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni:

- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, co. 1, d.lgs. 33/2013).

Per converso, non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

- di importo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;
- di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute" (art. 26, co. 4, d.lgs. 33/2013);
- di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, co. 4, d.lgs. 33/2013).

È in ogni caso vietata la diffusione di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Pertanto, a titolo di esempio, non può essere riportata l'indicazione:

- *della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, è la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");*
- dei titoli dell'erogazione dei benefici (ad es., attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (ad es., punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");

- della destinazione dei contributi erogati (ad es., contributo per “ricovero in struttura sanitaria” o per “assistenza sanitaria”).

Pareri del Garante della protezione dei dati personali con riferimento alle aree di possibile competenza delle Università

- Diffusione on line di provvedimenti concernenti i permessi di cui alla l. 104/1992

Deve essere stigmatizzata la pubblicazione delle determine con cui si riconosce il diritto di una dipendente, di usufruire dei permessi di cui alla l. n. 104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) per l’assistenza – rispettivamente – alla madre e al padre, riportando in chiaro, fra l’altro, i nominativi della menzionata dipendente e quelli dei relativi genitori, nonché la circostanza che questi ultimi siano portatori “di handicap grave”, documentato da attestazione medica comprovante il relativo stato invalidante.

- Anonimizzazione dei documenti diffusi on line

Nei procedimenti di anonimizzazione dei documenti, la sostituzione del nome e del cognome dei soggetti interessati con le relative iniziali, può non essere una misura sufficiente a prevenire il potenziale rischio di re-identificazione dell’interessato, anche a posteriori, in particolari contesti o ambiti geografici, oppure mediante il collegamento con altre informazioni eventualmente nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti. Più corretta è, invece, la sostituzione dei dati degli interessati con degli omissis.

Altre tipologie di informazioni istituzionali

Anche in presenza di un obbligo di pubblicità non finalizzato alla trasparenza è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto (art. 5 e 25 del regolamento europeo).

Nei presupposti e nei limiti di quanto già descritto al paragrafo <<Principio di minimizzazione: <<dati personali adeguati, pertinenti e limitati>> a quanto necessario rispetto alla finalità di trasparenza amministrativa e per altre forme di pubblicità >>, a fronte della messa a disposizione online di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali per finalità di pubblicità dell'azione amministrativa, occorre assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni. A tal fine, è necessario impedire la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet e garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati, delimitando la durata della loro disponibilità online.

Evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti

Occorre evitare, ove possibile, la reperibilità dei dati personali da parte dei motori di ricerca esterni (es. Google), stante il pericolo di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni restituite dal motore di ricerca secondo una logica di priorità di importanza del tutto sconosciuta, non conoscibile e non modificabile dall'utente. Pertanto, è opportuno privilegiare funzionalità di ricerca interne al sito web, poiché in tal modo si assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione, garantendo, al contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione.

A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità online tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet.

Come già illustrato per la diffusione con finalità di trasparenza si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all'inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente, comunque, come tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste)

Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali nel web

I soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni di settore che individuano circoscritti periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati personali, rendendoli accessibili sul proprio sito web solo per l'ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati.

Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati – a cura delle amministrazioni pubbliche titolari del trattamento – congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli online. Tale lasso di tempo non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati personali stessi sono resi pubblici.

Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati dalla normativa di settore o, in mancanza, dall'amministrazione, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal sito web oppure devono essere privati degli elementi identificativi degli interessati e delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione.

Resta salva la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite una rituale richiesta di accesso agli atti amministrativi presso gli uffici competenti, laddove esistano i presupposti previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241.

Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali

Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, mediante l'utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti.

A tale scopo si può fare ricorso ad accorgimenti consistenti, ad esempio, nell'uso di strumenti tecnologici in grado di riconoscere accessi che risultino anomali per la loro frequenza o perché realizzati tramite l'azione di strumenti automatizzati e non da persone: si può ricorrere in tal caso a sistemi di verifica 'captcha'.

Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, garantendo in particolare l'accessibilità alle informazioni riprodotte online anche alle persone disabili.

Dati personali esatti e aggiornati

Per garantire la qualità dei dati personali trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere alla divulgazione online nei casi previsti dalla disciplina di settore di dati e informazioni, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati personali esatti e aggiornati (art. 5 del regolamento europeo). A tale fine, occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite il proprio sito web istituzionale. Un utile accorgimento consiste, ad esempio, nell'indicazione, tra i dati di contesto riportati all'interno del contenuto informativo dei documenti, delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni pubbliche titolari del trattamento, anche in relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con firma digitale o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità.

Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l'utilizzo di motori di ricerca esterni, oppure siano reperibili attraverso la consultazione di siti web dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi. Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l'inserimento dei "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell'albo).

	SOGGETTI INTERESSATI	DATI PERSONALI E CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO			AZIONI		
		Pertinenti - necessari alla finalità	Non possono essere inclusi nel CV (2)		Base Giuridica Durata e Finalità	Ateneo (Titolare del trattamento)	Soggetto interessato
			Non pertinenti – eccedenti (1)	Categorie particolari di dati personali e giudiziari (2)			
Curriculum Vitae	<p>1) Rettore;</p> <p>2) Componenti di organi di indirizzo politico: SA e CdA (in carica e cessati da non oltre tre anni);</p> <p>3) Dirigenti;</p> <p>4) Titolari di posizioni org.ve (resp di segreteria generale, tecnica e unità di coord; resp. di unità org.va o equiparata, segr. amm.vi di dip.)</p> <p>5) Titolari di incarichi di consulenza e coll.ne (anche a titolo gratuito);</p> <p>6) Componenti NdV.</p> <p>7) Soggetti assegnatari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (es. titolari di borse di studio, di borse di dottorato ed integrazioni, borse erasmus, incarichi di tutorato o di coll. ai servizi, part time studenti).</p> <p>8) Componenti delle commissioni di gara per lavori, servizi e forniture.</p>	<p>Nome, Cognome;</p> <p>Email @unime.it</p> <p>Firma solo in formato digitale.</p> <p>Informazioni pertinenti alla finalità: es. titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, incarichi ricoperti; ulteriori informazioni di carattere professionale (es. conoscenze linguistiche, competenze nell'utilizzo delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari, redazione di pubblicazioni).</p> <p>Cfr nota 2).</p>	<p>Luogo e Data di nascita completa;</p> <p>Codice fiscale;</p> <p>Fotografia;</p> <p>Firma autografa;</p> <p>Carta di identità o altro documento di riconoscimento;</p> <p>Contatti e indirizzi privati (es. email non @unime.it, recapiti telefonici privati, indirizzo di residenza e domicilio);</p> <p>Stato civile;</p> <p>Informazioni familiari (es. componenti nucleo familiare);</p> <p>Informazioni di carriera fuori contesto;</p> <p>Ulteriori informazioni ritenute non rilevanti.</p>	<p>1) Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;</p> <p>2) dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.</p> <p>3) dati personali relativi a condanne penali e reati.</p>	<p>Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett e) del RGPD) costituito dal D.Lgs 33/2013 (art. 10, comma 8, lett. d, et al.) e s.m.</p> <p>Il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto. D. Lgs 196/2003 art. 111 bis.</p> <p>Durata: tenuta on-line del CV: per tutta la durata dell'incarico e per i 3 anni successivi (soggetti interessati punti 1-5); 5 anni (i restanti casi).</p> <p>Finalità: descrizione di rilevanti eventi di carriera formativa e professionale per Trasparenza Amministrativa.</p> <p>Formato di tipo aperto: PDF</p>	<p>Nel contesto delle procedure di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro (es. procedure selettive):</p> <ol style="list-style-type: none"> separare (<i>ex ante</i>) la raccolta delle informazioni e i dati personali necessari alla gestione amministrativa interna del processo dal CV minimizzato destinato alla diffusione on-line. In alternativa: Raccogliere il CV in due formati: uno completo e uno minimizzato. <p>Publicare lo schema/modello di CV destinato alla diffusione on-line (allegato).</p> <p>Mantenere la diffusione on line del CV minimizzato nella sezione Amministrazione Trasparente per la durata prevista.</p> <p>Adeguare bandi, procedure e informative RGPD ai precedenti punti 1. e 2.</p> <p>Mantenere nella sezione Amministrazione Trasparente un <i>Disclaimer/Alert</i> sui limiti di riutilizzo dei dati personali diffusi.</p> <p>Mantenere sul sistema di gestione del portale di Ateneo un <i>avviso/alert</i> di supporto che, in fase di caricamento dei Curricula, richiami l'applicazione istruzioni contenute nel presente documento.</p> <p>Automatizzare la gestione degli adempimenti di pubblicazione in Amm.ne Trasparente con particolare riferimento alla durata temporale.</p>	<p>Sottoporre all'Ateneo CV minimizzato;</p> <p>Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD;</p> <p>Aggiornamento del CV, in coerenza al contesto di iniziale pubblicazione con storicizzazione delle eventuali modifiche.</p>
	Curriculum Vitae Minimizzato						
<p>1) Questi dati personali sono da intendersi non pertinenti – eccedenti rispetto alla configurazione della carriera e delle competenze professionali per finalità di trasparenza amministrativa. Ciò significa che, se pertinenti e necessari, possono essere raccolti per altre motivazioni, per esempio riconducibili alla instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro - ma non possono essere diffusi <i>on-line</i> per il tramite del CV inserito nella sezione Amministrazione Trasparente tenuta dall'Ateneo.</p> <p>2) I dati personali ricompresi ai punti 1) e 3) possono essere trattati citandoli nel CV solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa; in ogni caso non possono essere oggetto di indicizzazione e riutilizzo. I dati personali ricompresi al punto 2) e le informazioni dalle quali gli stessi possono essere dedotti, non possono essere inseriti nel CV destinato ad essere diffuso <i>on line</i>.</p>							

MISURE DI MINIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI DA ADOTTARE NELLE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO RICOMPRESE NELLA GESTIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI DI INDIRIZZO POLITICO E DI GOVERNO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DEI LORO FAMILIARI, CON RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE (ART. 14 DEL D.LGS 33/2013)

Situazione di trattamento	Operazione di trattamento	Dati comuni direttamente identificativi	Dati particolari relativi allo stato di salute	Misure /azioni
Elenchi/tabelle nominativi candidati relativi alla gestione della selezione per il conferimento dell'incarico	Diffusione con pubblicazione nominativa on line sul sito istituzionale.	Nessuno	Nessuno	<p>Nessun obbligo di Legge.</p> <p>Se non è possibile adottare le misure indicate al sottostante riquadro: diffondere elenco pseudonimizzato, in modalità non indicizzata dai motori di ricerca, con distinzione del candidato tramite il solo identificativo numerico (es. prematricola o numero protocollo dell'istanza). No indicizzazione. (De-indicizzazione, eventuale, su pubblicazioni già eseguite.) Prevedere assegnazione di un identificativo numerico.</p> <p>Modalità di conoscibilità: Area riservata ai candidati con elenco nominativo (o VPN); Posta elettronica in ccn, con elenco nominativo; Prevedere assegnazione di un identificativo numerico (per gestione di omonimie)</p> <p>Modalità di Trasparenza, Art. 14 del D.Lds n. 33/2013 diffusione graduatoria nominativa formata da dati personali comuni (Nome e Cognome, data di nascita in caso di omonimie);</p> <p>l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; il curriculum vitae; i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; le dichiarazioni dei redditi limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.</p> <p>Durata della diffusione on –line: art. 8 D.Lgs. 33/2013 Utilizzo della firma digitale. Applicazione delle misure ai record relativi ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, o di governo già pubblicati. Inserire informativa sintetica e Alert su limitazione della finalità (cfr modelli allegati)</p>
Elenchi/tabelle esiti prove	Comunicazione nominativa	(Nome, Cognome); email (in caso di utilizzo della posta el. in ccn); identificativo numerico (in caso di omonimie).	Nessuno	
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, o di governo,	Diffusione con pubblicazione nominativa on line sul sito istituzionale.	Record minimizzato a Nome e Cognome; anno di nascita (in caso di omonimie).	Nessuno	
<p>Si ricorda che non possono essere diffusi on line i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui al predetto art. 14 d.lgs. n. 33/2013.</p> <p>Ai fini dell'adempimento relativo alla diffusione on line di copia della dichiarazione dei redditi dell'interessato, è necessario oscurare alcune informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione delle predette situazioni patrimoniali (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione), nonché di quelle dalle quali si possano desumere dati particolari come informazioni relative a: familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili; spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie; erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici; erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;</p>				

contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;

spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381;

erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;

scelta per la destinazione dell'otto per mille;

scelta per la destinazione del cinque per mille.

Situazione di trattamento	Operazione di trattamento	Dati comuni direttamente identificativi	Dati particolari relativi allo stato di salute	Misure /azioni
Elenchi/tabelle nominativi candidati relativi alla gestione del concorso Elenchi/tabelle esiti prove	Diffusione con pubblicazione nominativa on line sul sito istituzionale.	Nessuno	Nessuno	<p>Nessun obbligo di Legge.</p> <p>Se non è possibile adottare le misure indicate al sottostante riquadro: diffondere elenco pseudonimizzato, in modalità non indicizzata dai motori di ricerca, con distinzione del candidato tramite il solo identificativo numerico (es. prematricola o numero protocollo dell'istanza).</p> <p>No indicizzazione. (De-indicizzazione, eventuale, su pubblicazioni già eseguite.)</p> <p>Aggregazione alfabetica (solo per gli elenchi nominativi)</p> <p>Prevedere assegnazione di un identificativo numerico.</p> <p>Modalità di conoscibilità:</p> <p>Area riservata ai candidati con elenco nominativo (o VPN);</p> <p>Posta elettronica in ccn, con elenco nominativo;</p> <p>Prevedere assegnazione di un identificativo numerico (per gestione di omonimie)</p> <p>Modalità di Trasparenza, Art. 15 del D.Lgs n. 33/2013</p> <p>diffusione graduatoria nominativa formata da dati personali comuni (Nome e Cognome, identificativo numerico in caso di omonimie);</p> <p>gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>il curriculum vitae;</p> <p>i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>Durata della diffusione on –line: art. 8 D.Lgs. 33/2013</p> <p>Utilizzo della firma digitale.</p> <p>Applicazione delle misure ad elenchi consulenti e collaboratori già pubblicati.</p> <p>Inserire informativa sintetica e Alert su limitazione della finalità (cfr modelli allegati)</p>
	Comunicazione nominativa	(Nome, Cognome); email (in caso di utilizzo della posta el. in ccn); identificativo numerico (in caso di omonimie).	Nessuno	
Elenco collaboratori e consulenti	Diffusione con pubblicazione nominativa on line sul sito istituzionale.	Record minimizzato a Nome e Cognome; identificativo numerico (in caso di omonimie).	Nessuno	

MISURE DI MINIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI DA ADOTTARE NELLE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO RICOMPRESSE NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E RELATIVO ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI (ART. 26 D.LGS. 33/2013)

Situazione di trattamento	Operazione di trattamento	Dati comuni direttamente identificativi	Dati particolari relativi allo stato di salute	Misure /azioni
Elenchi/tabelle nominativi candidati relativi alla gestione della procedura finalizzata all'assegnazione del beneficio	Diffusione con pubblicazione nominativa on line sul sito istituzionale.	Nessuno	Nessuno	<p>Nessun obbligo di Legge.</p> <p>Se non è possibile adottare le misure indicate al sottostante riquadro: diffondere elenco pseudonimizzato, in modalità non indicizzata dai motori di ricerca, con distinzione del candidato tramite il solo identificativo numerico (es. prematricola o numero protocollo dell'istanza).</p> <p>No indicizzazione. (De-indicizzazione, eventuale, su pubblicazioni già eseguite.)</p> <p>Aggregazione alfabetica (solo per gli elenchi nominativi)</p> <p>Prevedere assegnazione di un identificativo numerico.</p> <p>Modalità di conoscibilità:</p> <p>Area riservata ai candidati con elenco nominativo (o VPN);</p> <p>Posta elettronica in ccn, con elenco nominativo;</p> <p>Prevedere assegnazione di un identificativo numerico (per gestione di omonimie)</p> <p>Modalità di Trasparenza, Art. 15 del D.lgs n. 33/2013</p> <p>diffusione graduatoria nominativa formata da dati personali comuni (Nome e Cognome, identificativo numerico in caso di omonimie);</p> <p>il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, co. 1, d.lgs. 33/2013).</p> <p>Durata della diffusione on -line: art. 8 D.Lgs. 33/2013</p> <p>Utilizzo della firma digitale.</p> <p>Applicazione delle misure ad elenchi dei beneficiari già pubblicati.</p> <p>Inserire informativa sintetica e Alert su limitazione della finalità (cfr modelli allegati)</p>
Elenchi/tabelle esiti prove	Comunicazione nominativa	(Nome, Cognome); email (in caso di utilizzo della posta el. in ccn); identificativo numerico (in caso di omonimie).	Nessuno	
Elenco beneficiari	Diffusione con pubblicazione nominativa on line sul sito istituzionale.	Record minimizzato a Nome e Cognome; identificativo numerico (in caso di omonimie).	Nessuno	

Non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

di importo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;

di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute" (art. 26, co. 4, d.lgs. 33/2013);

di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, co. 4, d.lgs. 33/2013). È in ogni caso vietata la diffusione di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

MISURE DI MINIMIZZAZIONE DI DATI PERSONALI DA ADOTTARE NELLE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO RICOMPRESE NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LA DIFFUSIONE ON LINE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 23 DEL D.LGS 33/2013)

Situazione di trattamento	Operazione di trattamento	Dati comuni direttamente identificativi	Dati particolari relativi allo stato di salute	Misure /azioni	
Accesso ai documenti amministrativi	Comunicazione al richiedente	Nessuno	Nessuno	Nessuna specificazione sulla tipologia di disabilità	Verifica dei presupposti artt. 22-25 L. 241/90
	Comunicazione nominativa	(Nome, Cognome, codice fiscale), contenuti nelle evidenze documentali del provvedimento	Nessuno		Modalità di conoscibilità: Consegna diretta, email o pec.
elenchi dei provvedimenti (delibere, decreti, ecc.) adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.	Diffusione con pubblicazione tramite elenco	Nome e cognome (se trattasi di contraente privato)	Nessuno		Modalità di Trasparenza, Art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
					Utilizzo firma digitale

MISURE DI MINIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI DA ADOTTARE NELLE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO RICOMPRESE NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE, CON RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI E DELLE GRADUATORIE FINALI AGGIORNATE CON L'EVENTUALE SCORRIMENTO DEGLI IDONEI NON VINCITORI (ART. 19 DEL D.Lgs 33/2013)

Situazione di trattamento	Operazione di trattamento	Dati comuni direttamente identificativi	Dati particolari relativi allo stato di salute	Misure /azioni
Elenchi/tabelle nominativi candidati relativi alla gestione del concorso (es. distribuzione dei candidati nelle aule; supporto a soggetti disabili)	Diffusione con pubblicazione nominativa on line sul sito istituzionale.	Nessuno	Nessuno	<p>Nessun obbligo di Legge.</p> <p>Se non è possibile adottare le misure indicate al sottostante riquadro: diffondere elenco pseudonimizzato, in modalità non indicizzata dai motori di ricerca, con distinzione del candidato tramite il solo identificativo numerico (es. prematricola o numero protocollo dell'istanza).</p> <p>No indicizzazione. (De-indicizzazione, eventuale, su pubblicazioni già eseguite.)</p> <p>Aggregazione alfabetica (solo per gli elenchi nominativi)</p> <p>Prevedere assegnazione di un identificativo numerico.</p> <p>Modalità di conoscibilità:</p> <p>Area riservata ai candidati con elenco nominativo;</p> <p>Posta elettronica in ccn, con elenco nominativo;</p> <p>Prevedere assegnazione di un identificativo numerico (per gestione di omonimie)</p> <p>Modalità di Trasparenza, Art. 19 del D.Lds n. 33/2013 aggiornato dalla Legge n. 160/2019:</p> <p>diffusione graduatoria nominativa formata da dati personali comuni (Nome e Cognome, identificativo numerico in caso di omonimie);</p> <p>Per dati particolari (soggetti disabili e procedure ad essi riservate)</p> <p>Area riservata ai candidati, con graduatoria nominativa formata da dati personali comuni (Nome e Cognome; identificativo numerico in caso di omonimie).</p> <p>Posta elettronica in ccn con graduatoria nominativa formata da dati personali comuni (Nome e Cognome, identificativo numerico in caso di omonimie).</p> <p>Se non è possibile adottare le precedenti misure diffusione pseudonimizzata con il solo identificativo numerico (es. prematricola o numero protocollo dell'istanza).</p> <p>Durata della diffusione on –line: art. 8 D.Lgs. 33/2013 + Tempistica Albo on line</p> <p>Utilizzo della firma digitale.</p> <p>Applicazione delle misure ad elenchi e graduatorie concorsuali già pubblicate.</p>
Elenchi/tabelle esiti delle prove intermedie	Comunicazione nominativa	(Nome, Cognome); email (in caso di utilizzo della posta el. in ccn); identificativo numerico (in caso di omonimie).	Nessuno	
Graduatorie nominative finali e scorrimenti dei candidati idonei non vincitori. Tramite tabella (es. allegata al decreto appr. atti) in cui poter distinguere gli scorrimenti (es. per data).	Diffusione con pubblicazione nominativa on line sul sito istituzionale.	Record minimizzato a Nome e Cognome; identificativo numerico (in caso di omonimie).	Nessuno	

DIFFUSIONE ON-LINE sul Portale pubblico di Ateneo di dati personali – Sezione Amministrazione Trasparente

	SOGGETTI INTERESSATI	DATI PERSONALI E CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO			AZIONI		
		Pertinenti - necessari alla finalità	Non possono essere pubblicati (2)		Base Giuridica Durata e Finalità	Ateneo (Titolare del trattamento)	Soggetto interessato
			Non pertinenti – eccedenti (1)	Categorie particolari di dati personali e giudiziari (2)			
DELIBERE ORGANI COLLEGIALI	<p>1) Personale dell'Ateneo: Docenti e ricercatori Personale TA Collaboratori e titolari di incarichi di qualunque genere</p> <p>2) Studenti (corsi di laurea, dottorato, specializzazione, master, corsi di perfezionamento)</p> <p>3) Soggetti contraenti per lavori, forniture e servizi e per altri contratti e convenzioni</p> <p>4) Altri soggetti interessati o coinvolti nelle attività dell'Ateneo</p>	<p>Per il personale e gli incaricati, e, in qualche caso, gli studenti, possono essere pubblicate informazioni di carattere professionale e connesso alla funzione pubblica svolta. I dati personali pubblicabili sono</p> <p>Nome, Cognome;</p> <p>Email @unime.it</p> <p>Firma solo in formato digitale.</p>	<p>Luogo e Data di nascita completa; Codice fiscale; Fotografia; Firma autografa; Carta di identità o altro documento di riconoscimento; Contatti e indirizzi privati (es. email non @unime.it, recapiti telefonici privati, indirizzo di residenza e domicilio); Stato civile; Informazioni familiari (es. componenti nucleo familiare); Informazioni di carriera fuori contesto; Ulteriori informazioni ritenute non rilevanti.</p>	<p>1) Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale; 2) dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 3) dati personali relativi a condanne penali e reati.</p>	<p>Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett e) del RGPD).</p> <p>Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione sono accessibili. Art. 7-bis D.Lgs 33/2013</p> <p>In questi casi il consenso non è dovuto.</p> <p>Durata: fino al perdurare del rapporto di lavoro o dell'incarico. Per i contratti e i benefici economici 5 anni dalla data del contratto o dall'attribuzione del beneficio.</p> <p>Finalità: diffusione di dati sull'attività e sulla</p>	<p>Nel contesto delle operazioni di pubblicazione delle delibere occorre esaminare sia il testo della delibera che i relativi allegati tenendo conto di:</p> <p>non pubblicare mai categorie di dati particolari (per esempio procedimenti disciplinari o giudiziari, dati relativi alla salute, ecc..)</p> <p>oscurare i dati eccedenti (data di nascita, codice fiscale, ecc)</p> <p>I dati personali (nome e cognome) che riguardano gli studenti possono essere pubblicati solo se riguardano affidamenti di incarichi e nomine e attribuzione di benefici economici. Se i benefici economici presuppongono una valutazione delle condizioni economiche degli studenti interessati i dati devono essere anonimizzati.</p>	<p>Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD.</p>

			gestione, per finalità di trasparenza. Formato di tipo aperto: PDF	I dati personali (nome e cognome, email istituzionale, ruolo, funzione) del personale dell'Ateneo e di tutti i collaboratori ed incaricati possono essere pubblicate, comprese le notizie riguardanti assunzioni, cessazioni, incarichi, nomine. Possono essere pubblicati i dati (nome, cognome, ruolo professionale) dei soggetti che stipulano con l'Ateneo contratti e convenzioni.	
--	--	--	--	--	--

1) Questi dati personali sono da intendersi **non pertinenti – eccedenti**. Ciò significa che, se pertinenti e necessari, possono essere raccolti per altre motivazioni, per esempio riconducibili alla instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro - ma non possono essere diffusi *on-line*.

2) I dati personali ricompresi ai punti 1) 2) e 3) **non devono essere in nessun caso** pubblicati.

Ai sensi dell'art. 7-bis c. 3 del D.Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

DIFFUSIONE ON-LINE sul Portale pubblico di Ateneo di dati personali – Sezione Amministrazione Trasparente

	SOGGETTI INTERESSATI	DATI PERSONALI E CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO			AZIONI		
		Pertinenti - necessari alla finalità	Non possono essere pubblicati (2)		Base Giuridica Durata e Finalità	Ateneo (Titolare del trattamento)	Soggetto interessato
			Non pertinenti – eccedenti (1)	Categorie particolari di dati personali e giudiziari (2)			
INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI	5) Dipendenti a tempo indeterminato dell'Ateneo: Dirigenti, personale tecnico-amministrativo, Professori e Ricercatori.	<p>Nome, Cognome;</p> <p>Ruolo (per es: professore ordinario del S.S.D. ..);</p> <p>curriculum vitae senza altri dati personali oltre al nome e cognome;</p> <p>email istituzionale (@unime.it)</p> <p>numero di telefono istituzionale</p>	<p>Luogo e Data di nascita completa;</p> <p>Codice fiscale;</p> <p>Fotografia;</p> <p>Firma autografa;</p> <p>Carta di identità o altro documento di riconoscimento;</p> <p>Contatti e indirizzi privati (es. email non @unime.it, recapiti telefonici privati, indirizzo di residenza e domicilio);</p> <p>Stato civile;</p> <p>Informazioni familiari (es. componenti nucleo familiare);</p> <p>Informazioni di carriera fuori contesto;</p> <p>Ulteriori informazioni ritenute non rilevanti.</p>	<p>4) Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;</p> <p>5) dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.</p> <p>6) dati personali relativi a condanne penali e reati.</p>	<p>Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett e) del RGPD).</p> <p>Durata: connessa alla durata del rapporto di lavoroi</p> <p>Finalità: diffusione di dati sull'attività e sulla gestione, per finalità di trasparenza.</p> <p>Formato di tipo aperto: PDF</p>	<p>I documenti di approvazione atti o riportanti graduatorie relative a progressioni di carriera devono essere pubblicati con il nome, il cognome e la qualifica rivestita. Le date di nascita, codice fiscale ed altre informazioni non sono pertinenti.</p> <p>Gli elenchi su web dei dipendenti, con le email e i numeri di telefono, devono essere liberamente consultabili ma con accorgimenti tecnici tali da evitare la possibilità di scaricarli e riutilizzarli per esempio per operazioni di spam.</p>	Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD.

3)	Questi dati personali sono da intendersi non pertinenti – eccedenti . Ciò significa che, se pertinenti e necessari, possono essere raccolti per altre motivazioni, per esempio riconducibili alla instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro - ma non possono essere diffusi <i>on-line</i> .				
4)	I dati personali ricompresi ai punti 1) 2) e 3) non devono essere in nessun caso pubblicati. Ai sensi dell'art. 7-bis c. 3 del D.Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.				

DIFFUSIONE ON-LINE sul Portale pubblico di Ateneo di dati personali – Sezione Amministrazione Trasparente

PROCEDURE SELETTIVE	SOGGETTI INTERESSATI	DATI PERSONALI E CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO			AZIONI		
		Pertinenti - necessari alla finalità	Non possono essere pubblicati (2)		Base Giuridica Durata e Finalità	Ateneo (Titolare del trattamento)	Soggetto interessato
			Non pertinenti – eccedenti (1)	Categorie particolari di dati personali e giudiziari (2)			
	6) Soggetti partecipanti alle procedure selettive	<p>Nei casi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, il dlgs 33/2013 prevede la pubblicazione delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. In questi casi i dati personali pubblicabili sono</p> <p>Nome, Cognome;</p> <p>eventuale anno di nascita in caso di omonimia</p> <p>In tutti gli altri casi di esiti intermedi ed esiti di selezioni che non siano reclutamento di personale non va pubblicato il nome e cognome dei partecipanti.</p>	<p>Luogo e Data di nascita completa;</p> <p>Codice fiscale;</p> <p>Fotografia;</p> <p>Firma autografa;</p> <p>Carta di identità o altro documento di riconoscimento;</p> <p>Contatti e indirizzi privati (es. email non @unime.it, recapiti telefonici privati, indirizzo di residenza e domicilio);</p> <p>Stato civile;</p> <p>Informazioni familiari (es. componenti nucleo familiare);</p> <p>Informazioni di carriera fuori contesto;</p> <p>Ulteriori informazioni ritenute non rilevanti.</p>	<p>7) Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;</p> <p>8) dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.</p> <p>9) dati personali relativi a condanne penali e reati.</p>	<p>Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett e) del RGPD).</p> <p>5 anni dalla data di approvazione degli atti</p> <p>Finalità: diffusione di dati sull'attività e sulla gestione, per finalità di trasparenza.</p> <p>Formato di tipo aperto:</p> <p>PDF</p>	<p>Il nome e cognome dei partecipanti può essere pubblicato solo nei casi di graduatorie finali per il reclutamento di personale presso l'amministrazione. In tutti gli altri casi (esiti intermedi, selezioni per borse di studio o collaborazioni) le graduatorie vanno pubblicate senza indicare i nomi e cognomi, indicando i partecipanti con un codice identificativo (per es. codice numerico identificativo della domanda, conosciuto solo dal partecipante).</p>	<p>Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD.</p>

5) Questi dati personali sono da intendersi **non pertinenti – eccedenti**. Ciò significa che, se pertinenti e necessari, possono essere raccolti per altre motivazioni, per esempio riconducibili alla instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro - ma non possono essere diffusi *on-line*.

6) I dati personali ricompresi ai punti 1) 2) e 3) **non devono essere in nessun caso** pubblicati.

Ai sensi dell'art. 7-bis c. 3 del D.Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

DIFFUSIONE ON-LINE sul Portale pubblico di Ateneo di dati personali – Sezione Amministrazione Trasparente

INFORMAZIONI SUGLI STUDENTI	SOGGETTI INTERESSATI	DATI PERSONALI E CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO			AZIONI		
		Pertinenti - necessari alla finalità	Non possono essere pubblicati (2)		Base Giuridica Durata e Finalità	Ateneo (Titolare del trattamento)	Soggetto interessato
			Non pertinenti – eccedenti (1)	Categorie particolari di dati personali e giudiziari (2)			
	7) Studenti dell'Ateneo di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato, master ed altre tipologie di corsi di formazione e perfezionamento.	<p>Nome, Cognome;</p> <p>in alcuni casi curriculum vitae senza altri dati personali oltre al nome e cognome (per es. dottorandi);</p>	<p>Luogo e Data di nascita completa;</p> <p>Codice fiscale;</p> <p>Fotografia;</p> <p>Firma autografa;</p> <p>Carta di identità o altro documento di riconoscimento;</p> <p>Contatti e indirizzi privati (es. email non @unime.it, recapiti telefonici privati, indirizzo di residenza e domicilio);</p> <p>Stato civile;</p> <p>Informazioni familiari (es. componenti nucleo familiare);</p> <p>Informazioni di carriera fuori contesto;</p> <p>Ulteriori informazioni ritenute non rilevanti.</p>	<p>10) Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;</p> <p>11) dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.</p> <p>12) dati personali relativi a condanne penali e reati.</p>	<p>Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett e) del RGPD).</p> <p>Durata: connessa alla durata della condizione di studente unime</p> <p>Finalità: diffusione di dati sull'attività e sulla gestione, per finalità di trasparenza.</p> <p>Formato di tipo aperto: PDF</p>	<p>Nel pubblicare avvisi vari (date e luogo degli esami, risultati esami di merito, sedute di laurea, ecc...) si deve procedere alla pseudonimizzazione.</p> <p>In tutti gli altri casi si deve procedere all'anonimizzazione (4), fermo restando quanto disposto dal dlgs 33/2013 che prevede la pubblicazione di elenchi di destinatari di "vantaggi economici". Sono i casi di pubblicazione di nominativi di titolari di borse di studio per:</p> <p>dottorato</p> <p>erasmus</p> <p>tutorato</p> <p>collaborazione ai servizi (part-time studenti)</p> <p>ecc..</p> <p>Se i vantaggi economici sono connessi al reddito (per es fitto unime) si deve procedere all'anonimizzazione.</p>	<p>Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD.</p>

7)	Questi dati personali sono da intendersi non pertinenti – eccedenti. Ciò significa che, se pertinenti e necessari, possono essere raccolti per altre motivazioni, per esempio riconducibili alla instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro - ma non possono essere diffusi on-line.				
8)	I dati personali ricompresi ai punti 1) 2) e 3) non devono essere in nessun caso pubblicati.				
9)	Ai sensi dell'art. 7-bis c. 3 del D.Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.				
10)	La protezione può essere: pseudonimizzazione, ottenibile con algoritmi di codifica e cifratura a robustezza variabile, che ottiene un oscuramento reversibile di dati personali con la possibilità di re-identificare il soggetto; anonimizzazione con l'irreversibile eliminazione di dati personali dall'insieme informativo, e teorica impossibilità di re-identificare il soggetto interessato.				

Curriculum Vitae in formato Europeo

Informazioni personali

Nome e Cognome
Attuale Amministrazione di appartenenza *Università degli Studi di Messina*
....
Attuale responsabilità *Quelli istituzionali, non quelli privati*
Contatti

Esperienza lavorativa

Ruolo, tipologia di contratto, datore di lavoro
Dal ...al... *Sintesi di compiti, funzioni e responsabilità*
Dal ...al... *Sintesi di compiti, funzioni e responsabilità*
Dal ...al... *Sintesi di compiti, funzioni e responsabilità*
Altri incarichi

Istruzione e formazione

Laurea e post lauream
Dottorato, Master
Laurea

Madrelingua

Altre competenze linguistiche

Per livelli

Allegati

All.1: Competenze nell'utilizzo delle tecnologie (preferibilmente per parole chiavi)
All. 2: Partecipazione a convegni e seminari (preferibilmente aggregati per argomento e ore complessive)
All. 3 Redazione di pubblicazioni (elenco o link all'editore)

MODELLO INFORMATIVA SINTETICA

Modello informativa sintetica, informazioni sul trattamento

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa la S.V. che questa Università è titolare del trattamento dei dati personali dalla S.V. conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto del citato regolamento europeo ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. XX del d.lgs. 33/2013. I dati potranno essere utilizzati e conservati esclusivamente per gli adempimenti di legge correlati all'affidamento dell'incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio a tali fini. I dati saranno trattati dall'Università, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell'informativa completa pubblicata sul sito dell'Università. La S.V. è informata che potrà comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, verificare i propri dati personali raccolti dal Titolare e farli correggere, aggiornare o cancellare rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati (inserire dati di contatto del DPO). La S.V. è informata che in caso di inosservanza del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali";

MODELLO ALERT

Modello alert su limitazione della finalità nel riutilizzo

I dati personali ivi pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Capitolo 3 – Divulgazione e aggiornamento del manuale

Divulgazione

In coerenza alle azioni f) diffusione e applicazione del manuale tramite referenti e collaboratori interni del trattamento; g) seminari formativi *in house* che ne supportino l'applicazione e l'utilizzo in itinere alla stesura del manuale e nella prospettiva della sua applicazione interna, sono state eseguite due tipologie di attività:

- predisposizione di una circolare a firma del Direttore Generale (sottoposta con posta elettronica agosto 2021) per l'applicazione della tabella curriculum vitae destinata Ai Direttori dei Dipartimenti, Ai Responsabili dei Centri, Ai Dirigenti, Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri, A tutti i Responsabili di strutture e, p.c. Al Magnifico Rettore, Al Collegio dei Revisori dei Conti (si allega);
- l'erogazione in house di due iniziative formative in modalità e-learning multimediale: una specifica denominata << *Accesso documentale, civico e generalizzato: profili normativi, aspetti metodologici, focus su casi concreti*>> (giugno / settembre 2021) e una di base denominata <<Trattamento e protezione dei dati personali>> (settembre /dicembre 2021); in entrambi i casi, il focus dei contenuti (si allega programma) è stato quello del contemperamento di interessi complementari in fattispecie diverse (accesso civico e documentale, appalti, gestione delle risorse umane, comunicazione e diffusione di dati personali).

Tenendo in considerazione la modifica dell'art. 2-ter del Codice con la significativa introduzione **dell'atto amministrativo generale** quale base giuridica di interesse pubblico per il trattamento di dati personali nonché la documentazione, in un'ottica di responsabilizzazione / accountability dell'Ateneo (quale titolare del trattamento), dello stesso interesse pubblico affiancato da una propedeutica configurazione del trattamento conforme al regolamento europeo (*cfr paragrafo Principio di minimizzazione: <<dati personali adeguati, pertinenti e limitati>> a quanto necessario rispetto alla finalità di trasparenza amministrativa e per altre forme di pubblicità*), il

riutilizzo del manuale potrebbe consistere nella redazione di un atto amministrativo generale di contemperamento tra trasparenza amministrativa / pubblicità legale e istituzionale e protezione dei dati personali.

Aggiornamento

L'aggiornamento del manuale tiene conto di due elementi necessari e distinti: i riscontri forniti dalle strutture competenti in ordine al suo utilizzo e applicazione; la pubblicazione di aggiornate linee guida da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in materia di trasparenza e protezione dati.

Conclusioni

A seguito dell'entrata in vigore, dal 25.05.2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» e, dal 19.09.2018, del decreto legislativo 10.08.2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 – alle disposizioni del regolamento europeo, le Università sono chiamate a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione (rectius: diffusione on line, in conformità terminologica al regolamento europeo e al codice) previsti dal d.lgs. 33/2013.

Il progetto ha come output la redazione di un manuale operativo a concreto supporto del personale dell'Ateneo che, a vario titolo, interviene in procedimenti amministrativi che comportano anche operazioni di comunicazione e diffusione *on-line* di dati personali.

Tale manuale specifica, attraverso casi di studio pratici e relative modalità di gestione operativa, quali sono gli insiemi di informazioni e/o evidenze documentali, comprendenti dati personali, che sono: i) soggetti a comunicazione on-line, ii) soggetti a diffusione on-line; iii) quali invece non possono essere né comunicati né diffusi.

In sintesi, il manuale contiene ed espone - tramite la trattazione di casi di studio derivati dalla esistente e consolidata mappatura dei procedimenti amministrativi – un'applicazione pratica e operativa del principio di minimizzazione delle informazioni (art. 5 del Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali e art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013) quale misura e azione per contemperare – come previsto dalle basi e dalle prassi regolatorie – **l'attuazione della finalità di trasparenza con la protezione delle informazioni di carattere personale a tutela della dignità, delle libertà e dei diritti della persona.**

I principali fattori di miglioramento sono rappresentati dalla strutturazione e dalla sistematicità delle procedure, dalla trasversalità dell'intervento, dall'abbattimento delle prassi interne auto-referenziali e parcellizzate, dalla dimostrazione di *compliance* al nuovo contesto regolatorio configurato dal Regolamento Europeo n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. L'impatto dell'utilizzo del manuale è rappresentato dal conseguente aumento dell'efficienza e dell'efficacia nella complessiva gestione delle procedure e dei processi informativi ricompresi delle operazioni di comunicazione e diffusione on-line di informazioni personali.

L'ambito informativo, oggetto dell'intervento progettuale, ha riguardato tutti i procedimenti amministrativi dell'Ateneo (il 100%, quindi oltre la previsione base dell'80%) ricompresi delle operazioni di comunicazione e diffusione *on-line* di dati personali, già oggetto di esistente e consolidata mappatura eseguita nel contesto di svolgimento degli adempimenti posti dell'art. 35 del d.lgs n. 33/2013 e ss.mm. (c.d. decreto trasparenza).

Principali riferimenti bibliografici e sitografici

[1] Rodotà S., **Privacy e costruzione della sfera privata**, in Id., “Tecnologie e diritti”, Bologna, Il Mulino, 1995

[2] F. Modafferi, Dirigente AG Protezione Dati Personali –
<https://www.altalex.com/documents/news/2017/03/30/privacy-e-trasparenza-sono-complementari-ma-il-decreto-foia-aumenta-il-rischio-di-conflitti>

[3] A. Acquisti – **Privacy** - <https://www.academia.edu/37950494/Privacy>

[4] Trasparenza e digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione: un legame ineludibile, A. Barbatto Anna
https://www.lentepubblica.it/pa-digitale/trasparenza-digitalizzazione-pubblica-amministrazione/#Trasparenza_e_digitalizzazione_nella_Pubblica_Ammministrazione

[5] Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati personali, n. 679/2016
<https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Ar+ricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018.pdf/1bd9bde0-d074-4ca8-b37d-82a3478fd5d3?version=1.9&download=true>

[6] DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
<https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29>

[7] Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati
<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>

[8] Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [9124510]
<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#1>

[9] DETERMINAZIONE ANAC n. 1310 del 28 DICEMBRE 2016, prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.
<https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1310-del-28/12/2016-rif.-1>

[10] DETERMINAZIONE ANAC n. 1309 del 28 DICEMBRE 2016, <<Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso

civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016>>

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6666>

[11] Paolo Marini, Trattamento di dati giudiziari, che fare?
<https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-10-gdpr-trattamento-dati-condanne-penali-reati>

[12] Massimo Zampetti, GDPR e minimizzazione dei dati, casi pratici d'applicazione
<https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/gdpr-e-minimizzazione-dei-dati-casi-pratici-dapplicazione/>

[13] ISO/IEC 25012 – Quality of data product, <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25012>

[14] Marco Martorana, Dati personali: anonimizzazione e pseudonimizzazione
<https://www.altalex.com/documents/news/2021/06/08/dati-personali-anonimizzazione-e-pseudonimizzazione>

[15] Marco Martorana, Il diritto all'oblio e la deindicizzazione: le nuove Linee guida dell'EDPB, <https://www.altalex.com/documents/news/2020/09/21/diritto-all-oblio-e-deindicizzazione-nuove-linee-guida-edpb>

[15] Silvio Noce, Manuel Ottaviano - Cosa cambia per le PA dopo la modifica del Codice Privacy;
<https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/trattamenti-di-dati-personali-e-pnrr-cosa-cambia-per-le-pa-dopo-la-modifica-del-codice-privacy/>

[16] Indicazioni per il contemperamento tra disposizioni sulla “trasparenza” e disposizioni sulla protezione dei dati personali, documento diffuso dalla rete dei DPO Universitari (2019)